

LE NORME PER LO SCIoglimento DEL MATRIMONIO *IN FAVOREM FIDEI* PARTE PROCEDURALE

1. Introduzione

Lo scioglimento del matrimonio non rato *in favorem fidei* non viene disciplinato nel Codice, ma si regge secondo le apposite *Norme* della Congregazione per la Dottrina della Fede (=CDF). Attualmente sono in vigore le *Norme*, approvate dal Papa Giovanni Paolo II il 16 febbraio 2001, ed emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 30 aprile 2001, nella memoria di S. Pio V¹.

L'interesse circa questa normativa, sia da parte degli studiosi² che da parte degli operatori dei tribu-

¹ CDF, *Potestas Ecclesiae*, Normae de conficiendo processu pro solutione vinculi matrimonialis in favorem fidei, 30 aprile 2001, Città del Vaticano 2001. Per il testo italiano delle *Norme* vedi *Appendice I*, pp. 314-319.

² L'interesse palese anche nel numero dei commenti e studi che sono apparsi nel relativamente breve tempo dopo la promulgazione delle *Norme*: G. READ, «Revised Norms for Dissolution in Favour of the Faith. Comment», *Newsletter* 127 (2001) 64-67; F. EASTON, «Favor of the Faith Cases and the 2001 Norms of the Congregation for the Doctrine of the Faith», in *Proceedings of the Sixty-Fourth Annual Convention*, Cincinnati, Ohio, 7-10 October 2002, Washington 2002, 97-119; W. KOWAL, «The New Norms for Completing the Process for the

nali e delle curie diocesane, sembra continuare e perfino aumentare, nonostante il decrescente numero dei casi presentati ogni anno alla Santa Sede³.

Nel precedente studio riguardante le *Norme* è stata presentata la storia della normativa in questione, la problematica riguardante la potestà della Chiesa per sciogliere ogni matrimonio non rato, ed il commento delle norme sostanziali della prima

Dissolution of the Matrimonial Bond in Favour of the Faith», in *Papers given at the 37th Annual Convention of the Canadian Canon Law Society*, Halifax, Nova Scotia, 21-24 October 2002, Ottawa 2002, 69-88; P. MONETA, «Le nuove norme per lo scioglimento del matrimonio in favore della fede», *Anales de la Facultad de Teología* 53 (2002) 249-260 [*Plenitudo Legis Dilectio*, Homenaje al Profesor Dr. Fernando Retamal Fuentes, Pbro.], e in *Il Diritto Ecclesiastico* 113 (2002) 1331-1346; F.R. AZNAR GIL, «Nuevas normas sobre la disolución del vínculo matrimonial no sacramental. Texto y comentario», *Revista Española de Derecho Canónico* 60 (2003) 141-169; L. RUANO ESPINA, «Las nuevas normas para tramitar el proceso para la disolución del vínculo en favor de la fe», *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado* 2 (2003). *Iustel*. Rivista elettronica: <http://www.iustel.com>; V. PAPEŽ, «Razveza nezakramentalnega zakona "in favorem fidei"» (Dissolution of Non-sacramental Marriage "in favorem fidei"), *Bogoslovni vestnik-Theological Quarterly* 63 (2003) 617-633; K.M. AMBORSKI, *The Development of the Process for the Dissolution of the Matrimonial Bond in Favour of the Faith*, Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum in Iure Canonico, Pontificia Università Lateranense, Romae 2004.

³ Secondo i dati presentati nella pubblicazione *L'Attività della Santa Sede*, le cause di scioglimento *in favorem fidei* negli ultimi anni ammontano all'825 nel 1999, 818 nel 2000, 775 nel 2001 e 649 nel 2002. Cf. *L'Attività della Santa Sede nel 1999*. Pubblicazione non ufficiale, Città del Vaticano 2000, 789. Per gli anni seguenti rispettivamente: 2000, p. 750; 2001, p. 708; 2002, p. 691.

parte⁴. Visto l'interesse circa questa normativa, nel presente studio viene offerto il commento della seconda parte circa il processo nella sua fase diocesana. Nell'esaminare questa procedura vanno richiamate le precedenti *Norme*, per rilevarne sia le concordanze, sia le discordanze.

Le *Norme* – ricordiamo – sono divise in due parti, nessuna delle quali ha un titolo specifico. Dal contenuto delle *Norme*, però, nonché dall'accenno fatto nella *Prefazione*⁵ risulta che la *Parte I* contiene i principi sostanziali e la *Parte II* riporta le norme procedurali, secondo le quali devono essere istruiti i processi nelle diocesi.

Si potrebbe obiettare la necessità di tale divisione, o ancor più la distinzione tra le norme sostanziali e procedurali, visto che – eccetto l'articolo 1° – tutte sono norme di natura procedurale, anche se alcune stabiliscono requisiti e condizioni per poter *procedere*. Va rilevato, però, che tale divisione non soltanto è molto utile, distinguendo chiaramente tra le condizioni *costitutive* e pastorali e la fase istruttoria del processo nello “stadio diocesano”⁶, ma rimane anche una certa conformità sia con la regolamentazione precedente al riguardo, sia con le altre norme analoghe emanate dalla Congregazione nel passato e

⁴ Cf. J. KOWAL, «Nuove “Norme per lo scioglimento del matrimonio *in favorem fidei*”», *Periodica* 91 (2002) 459-506.

⁵ CDF, *Potestas Ecclesiae*, Praefatio: «ut in curiis in praxim deducantur, tum quod attinet ad casus iuxta principia substantialia admittendos, tum quod spectat ad processum instruendum antequam acta ad hanc Congregationem pro Doctrina Fidei transmittantur».

⁶ Cf. *L'Attività della Santa Sede nel 2001*. Pubblicazione non ufficiale, Città del Vaticano 2002, 708.

anche recentemente. Infatti, le *Norme* del 1973 erano divise in due parti, intitolate rispettivamente *Istruzione* e *Norme procedurali*, ma in fondo si trattava di due documenti ben distinti. L'attuale unificazione delle *Norme* in un unico documento ha permesso di abbandonare il nome e la forma giuridica dell'atto amministrativo generale chiamato per legge *instructio*⁷, e segue piuttosto la configurazione giuridica usata per le cause di riduzione dei sacerdoti allo stato laicale⁸, o ancora di più le norme sui delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede⁹ promulgati contemporaneamente alle *Norme* sullo scioglimento *in favorem fidei*.

⁷ Nota bene, visto il contenuto delle *Norme*, si constata facilmente che non è conforme con la definizione dell'istruzione, la quale ha lo scopo di chiarire le disposizioni della legge nonché di sviluppare e determinare i procedimenti che servono per eseguirla. Cf. c. 34 §1: «Instructiones, quae nempe legum praescripta declarant atque rationes in iisdem exsequendis servandas evolvunt et determinant, ad usum eorum dantur quorum est curare ut leges executioni mandentur, eosque in legum executione obligant; eas legitime edunt, intra fines suae competentiae, qui potestate executiva gaudent».

⁸ CDF, *Litterae circulares* omnibus locorum Ordinariis et Moderatoribus generalibus religionum clericalium de dispensatione a sacerdotali coelibatu, 14 ottobre 1980, AAS 72 (1980) 1132-1135; *Normae* de dispensatione a sacerdotali coelibatu ad instantiam partis, 14 ottobre 1980, AAS 72 (1980) 1136-1137.

⁹ GIOVANNI PAOLO II, M.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, riguardante le norme sui delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, 30 aprile 2001, AAS 93 (2001) 737-739. Infatti, in questa Lettera il Papa menziona esplicitamente le due parti di queste norme: «Hisce Nostris Litteris Apostolicis Motu Proprio datis hoc opus perfecimus ideoque per eas promulgamus Normas de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, in duas partes dis-

2. Parte II: L'istruzione della causa nella fase diocesana

La II parte delle *Norme* (artt. 11-25) che propone le disposizioni per la preparazione dei casi per lo scioglimento del matrimonio in favore della fede, nonostante sostanziale somiglianza col privilegio paolino e casi equiparati, non segue la stessa procedura. Al contrario, il procedimento nella sua fase diocesana ha natura piuttosto processuale. Perciò per il suo studio bisogna tener presente non soltanto le disposizioni delle *Norme* e delle *Note*, emesse in seguito dalla Congregazione per la Dottrina della Fede¹⁰, ma anche le vigenti norme processuali.

Innanzitutto è da ricordare che nel corso della revisione ed elaborazione del Codice attuale, già nello Schema *De processibus* del 1976, era stato introdotto un nuovo titolo *De processu ad matrimonii solutionem in favorem fidei*¹¹. Questo titolo, con oppor-

tinctas, quarum prima continet *Normas substantiales*, secunda vero *Normas processuales*, mandando omnibus quorum interest ut studiose et fideliter servent» (*Ibid.*, 739).

¹⁰ CDF, *Note riguardanti gli aspetti documentali e procedurali delle cause in favore della fede*, Roma [s.d.]. Come si apprende dalla relazione del Ufficio Matrimoniale della CDF: «Durante il 2002, un anno dopo cioè l'approvazione delle nuove *Norme* speciali o particolari, l'Ufficio Matrimoniale ha preso l'iniziativa di inviare agli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi diocesani e Prelati equiparati, alcuni sussidi redatti in varie lingue per facilitare la preparazione delle cause nella fase diocesana dei processi». *L'Attività della Santa Sede nel 2002*. Pubblicazione non ufficiale, Città del Vaticano 2003, 691. Il testo completo delle *Note* viene pubblicato nell'*Appendice II*, pp. 320-325.

¹¹ Cf. *Communicationes* 11 (1979) 280-282.

tuni ritocchi e cambiamenti, è rimasto pure negli Schemi del 1980 e 1982, collocato tra il processo per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato ed il processo di morte presunta del coniuge¹². Il progetto dei quattro canoni presenti in questo titolo era stato desunto dalle *Norme* allora in vigore presso la Congregazione, nelle quali si affermava la competenza della Santa Sede al riguardo, si indicava chi fosse il Vescovo competente per istruire il processo e si davano particolari circa la commissione della causa. L'ultimo di questi canoni dello Schema offre, a mio avviso, un interessante spunto interpretativo, rinviando alla procedura prescritta per i processi *super rato*¹³. Interessante, soprattutto tenendo presente lo sforzo del Legislatore di inserire la normativa al riguardo nel quadro più generale costituito dal processo contenzioso ordinario¹⁴.

Questo inserimento, però, non cambia la natura amministrativa di quel particolare procedimento, la quale pure è da tener presente nell'interpretazione ed esecuzione delle *Norme procedurali*. Infatti, generalmente il *processo* va inteso come una serie o un complesso degli atti legali, i quali possono esser giu-

¹² Per il testo dei canoni e la comparazione degli Schemi, vedi I. GORDON, «De processu ad obtinendam dissolutionem matrimonii non sacramentalis in favorem fidei», *Periodica* 79 (1990) 575-576.

¹³ PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Codicis Iuris Canonici*, Romae 1980, c. 1662: «In procedura ad dissolutionem matrimonii in favorem fidei servantur praescripta cann. 1653-1658, congrua congruis referendo».

¹⁴ Cf. P. MONETA, «Le nuove norme» (cf. nt. 2), 1343; F.R. AZNAR GIL, «Nuevas normas» (cf. nt. 2), 167.

diziali o amministrativi, a seconda se il postulante ricorre al tribunale ecclesiastico per rivendicare un suo diritto (*ius quod sibi debetur*) oppure se si rivolge alla Curia o all'altro ufficio per ottenere un favore (*gratia*)¹⁵. Nell'applicazione dello scioglimento *in favorem fidei* l'oratore chiede al Santo Padre proprio la grazia di sciogliere il matrimonio naturale, e a tal fine è indirizzata l'investigazione condotta nella diocesi, i cui risultati vanno trasmessi alla CDF¹⁶. Di conseguenza, la parte non ha l'*animus litigandi* tipico del giudizio contenzioso, ma presenta una domanda, le cosiddette *preces*. L'istruttoria poi va adottata solo per verificare i presupposti richiesti e si conclude non con la sentenza, ma col rescritto, secondo la discrezionalità del Pontefice. Perciò la procedura in questione appartiene all'ambito amministrativo e non a quello giudiziario, non essendo un processo nel senso stretto¹⁷.

¹⁵ «Nel titolo del libro VII del *Codex* [...] si tratta non solo dei processi giudiziali (parti I-IV) ma anche di alcuni procedimenti di ricorsi amministrativi (parte V) [...]. Il processo è quindi uno strumento giuridico disposto dalla legge per la tutela di diritti della persona, implicante sia l'esercizio della potestà giudiziale, sia talora l'esercizio della potestà amministrativa». E. OLIVARES, «Processo», in *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Cinisello Balsamo 1993, 850.

¹⁶ «In nostro casu agitur de petitione gratiae dissolutionis vinculi naturalis matrimonii, quam alteruter coniux porrigit Romano Pontifici, ut, praevia tum investigatione in diocesi tum deliberatione apud Congregationem pro Doctrina fidei, tandem gratia, si casus ferat, ab eodem Romano Pontifice concedatur». I. GORDON, «De processu» (cf. nt. 12), 530.

¹⁷ Cf. A. MIGLIAVACCA, «Procedimenti amministrativi per lo scioglimento del vincolo coniugale», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), *I giudizi nella Chiesa*.

La II Parte delle *Norme*, come detto sopra, contiene quindici articoli procedurali (artt. 11-25) secondo i quali si deve procedere nell'istruzione della causa al livello diocesano, per investigare e raccogliere gli elementi di prova sull'esistenza dei requisiti necessari per la valida e lecita concessione della grazia.

2.1 *Regole generali riguardanti il processo*

Articolo 11

Dopo aver segnalato nell'art. 3 qual'è l'autorità competente per istruire il processo, l'art. 11 (corrispondente al art. 1 delle *Norme* del '73) precisa il modo di esercitare questa competenza, indicando nello stesso tempo le persone necessarie per svolgere l'istruttoria:

Art. 11 – §1. Il Vescovo può istruire il processo o personalmente o tramite un istruttore scelto o tra i giudici del tribunale o tra persone approvate da lui stesso per questa funzione, essendo presente il notaio ed intervenendo il difensore del vincolo.

§ 2. Questa commissione si deve fare per iscritto e della stessa deve constare negli atti¹⁸.

Il Vescovo diocesano (e quelli a lui equiparati) può svolgere l'istruttoria personalmente oppure affidarla ad un'altra persona idonea.

Processi e procedure speciali, XXV Incontro di Studio, Villa S. Giuseppe – Torino, 29 giugno – 3 luglio 1998, Quaderni della Mendola 7, Milano 1999, 160.

¹⁸ Per il testo ufficiale in latino vedi *Periodica* 91 (2002) 502-506; *Il Diritto Ecclesiastico* 113 (2002) 1139-1144; *Revista Española de Derecho Canónico* 60 (2003) 141-157 (testo latino e traduzione spagnola).

Il §2 prescrive che in caso di delega, il relativo documento (decreto) dev'essere allegato agli atti del processo. In primo luogo questa norma riguarda la situazione in cui il Vescovo conferisce uno speciale mandato al vicario generale o episcopale per trattare le relative cause¹⁹. In secondo luogo, riguarda la nomina dell'istruttore, del difensore del vincolo e del notaio, la quale può essere realizzata in modo permanente oppure caso per caso. Nei luoghi dove le cause sono numerose è importante poter affidare lo svolgimento dei processi agli ufficiali della Curia od ai membri dei Tribunali in modo stabile. Negli altri luoghi il Vescovo può nominare delle persone *ad casum*.

A mio avviso la nomina del notaio e del difensore del vincolo dev'essere fatta anche nel caso in cui il Vescovo svolge l'istruttoria personalmente, avvalendosi del notaio di curia e del difensore del vincolo nominato presso il tribunale diocesano. In ogni modo la nomina deve avvenire prima di ricevere le testimonianze e intraprendere le indagini²⁰, perché proprio la data della nomina a questi compiti determina l'inizio dell'istruttoria diocesana²¹.

¹⁹ «Quindi, se per le cause in questione il Vescovo diocesano conferisce uno speciale mandato al Vicario generale oppure ad un Vicario episcopale, negli atti deve sempre essere acclusa una copia del medesimo mandato, a firma del Vescovo diocesano, datata e sottoscritta dal notaio di curia in conformità al can. 474». CDF, *Note*, n. 1.

²⁰ Come afferma W. Kowal: «This has often been a source of complaints from the officials at the Congregation, that increasingly the nomination of the delegated tribunal was made at the conclusion (!) of the instruction process». W. KOWAL, «The New Norms» (cf. nt. 2), 78.

²¹ «La nomina dell'istruttore, del difensore del vincolo e del notaio deve essere certificata per iscritto, firmata dal Vescovo

In terzo luogo, questa norma riguarda la nomina dell'uditore, la quale pure dev'essere fatta per iscritto ed inclusa negli atti. Si tratta soprattutto delle situazioni, contemplate anche nell'art. 15 §1, nelle quali l'istruttore per diverse ragioni non può personalmente ricevere la testimonianza²². Di per sé la nomina dell'uditore va eseguita secondo il c. 1428²³, anche se nella prassi sembra sufficiente la lettera di delega, mandata insieme con il formulario²⁴.

Quanto alle persone (o gli uffici) nominate per eseguire l'istruttoria, la norma menziona esplicitamente: l'istruttore, il notaio e il difensore del vincolo.

Nel caso (forse il più frequente) in cui il Vescovo non istruisce il processo personalmente, può – secondo l'art. 11 §1 – delegare l'istruttore «*selecto aut ex tribunalis iudicibus aut ex personis ab ipso ad hoc munus approbatis*». Quest'espressione, confermando indirettamente la natura amministrativa del

diocesano, datata e autenticata. [...] poiché la data della costituzione della commissione determina anche la data d'inizio dell'istruttoria diocesana, la commissione deve essere costituita e determinata prima di ricevere le testimonianze e di avviare le ricerche». CDF, *Note*, n. 2.

²² Cf. c. 1528.

²³ Cf. c. 1428: «§1. Iudex vel tribunalis collegialis praeses possunt auditorem designare ad causae instructionem peragendam, eum seligentes aut ex tribunalis iudicibus aut ex personis ab Episcopo ad hoc munus approbatis. §2. Episcopus potest ad auditoris munus approbare clericos vel laicos, qui bonis moribus, prudentia et doctrina fulgeant».

²⁴ Cf. F. EASTON, «Favor of the Faith Cases» (cf. nt. 2), 104.

processo, include tutte le *persone*: sacerdoti, diaconi e laici, senza preferenza di stato di vita o sesso. A differenza, quindi, del relativo art. 1 delle *Norme* del '73, il quale contemplava soltanto la possibilità di delegare un *ecclesiasticus vir*, la norma attuale non contiene nessuna restrizione riguardante la persona dell'istruttore, supponendo ovviamente la sua idoneità o competenza professionale²⁵.

L'istruttore, secondo la dicitura della norma, dev'essere assistito dal notaio, il quale dev'essere una persona d'integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto, un ufficiale della curia o del tribunale, il cui compito è quello di redigere gli atti e le pratiche in corso, dando ad essi, con la sua firma, il valore di autenticità²⁶. La sua presenza è necessaria fino al punto che si ritengono nulli gli atti se non sono stati da lui sottoscritti, mentre quelli che egli redige fanno fede pubblica²⁷.

Il compito specifico del notaio nell'istruzione della causa di scioglimento *in favorem fidei* consiste nella ricognizione dei singoli documenti e di ogni serie completa degli atti del processo (art. 13 §§1-2), nell'assistenza all'esame dei testimoni (art. 14 §1) e nella certificazione delle loro risposte (art. 14 §4). In determinate circostanze può anche ricevere le dichiarazioni delle parti o dei testimoni al posto dell'istruttore (art. 15 §1).

²⁵ Cf. W. KOWAL, «The New Norms» (cf. nt. 2), 78; G. READ, «Revised Norms» (cf. nt. 2), 66.

²⁶ Cf. cc. 483, 484.

²⁷ Cf. c. 1437: «§1. Cuilibet processui intersit notarius, adeo ut nulla habeantur acta, si non fuerint ab eo subscripta. §2. Acta, quae notarii conficiunt, publicam fidem faciunt».

La norma, infine, menziona che nell'istruttoria dovrebbe intervenire il difensore del vincolo. Si tratta del ufficiale del tribunale, nominato dal Vescovo per tutte o per le singole cause, chierico o laico di integra fama, dottore o licenziato in diritto canonico²⁸. Secondo il Codice «per le cause in cui si discute dello scioglimento d'un matrimonio sia costituito in diocesi un difensore del vincolo che è tenuto al dovere di proporre ed esporre tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente addotti contro lo scioglimento»²⁹.

Il compito specifico del difensore del vincolo, nelle cause in questione, consiste nello studio degli atti e la redazione delle osservazioni. Inoltre, per salvaguardare i suoi diritti, dev'essere citato all'esame delle parti (art. 14 §1), e può preparare le domande per l'esame dei testi (art. 14 §3), ma non deve intervenire in ogni interrogatorio.

Bisogna sottolineare, alla fine, che nell'istruttoria dei casi non è ammesso un "patrono" che eserciti l'incarico di avvocato o procuratore nella causa. Nonostante l'analogia col processo *super rato*, non è prevista la possibilità di un patrocinio legale né l'assistenza tecnica di un *iurisperitus* per consigliare e guidare nella procedura³⁰.

²⁸ Cf. c. 1435.

²⁹ Cf. c. 1432: «Ad causas, in quibus agitur de nullitate sacrae ordinationis aut de nullitate vel solutione matrimonii, constituatur in dioecesi defensor vinculi, qui officio tenetur proponendi et exponendi omnia quae rationabiliter adduci possint adversus nullitatem vel solutionem».

³⁰ Cf. P. MONETA, «Le nuove norme» (cf. nt. 2), 1343.

Articolo 12

Questo articolo offre una specie di *norme generali* circa le dichiarazioni delle parti, le quali erano già parzialmente presenti nelle *Norme* ed *Istruzione* del '73 (il §1 corrisponde all'art. 2 delle *Norme*, e il §2 era parzialmente presente nell'art. II §4 dell'*Istruzione*).

Art. 12 – §1. Le affermazioni devono essere provate secondo le norme del diritto, sia con documenti, sia con dichiarazioni di testimoni degni di fede.

§2. Nell'istruzione devono essere ascoltati entrambi i coniugi.

§3. Alle dichiarazioni delle parti non si può attribuire forza di completa prova, se non si aggiungono altri elementi che li corroborino e con i quali possa formarsi la certezza morale.

L'art. 12 §1 enuncia che le affermazioni devono essere provate «secondo le norme del diritto», cioè sia secondo le norme codicali sia secondo le norme particolari in materia. Nell'istruttoria, bisognerebbe quindi, per analogia con l'istruttoria dei casi per la dispensa dal matrimonio non consumato, osservare i canoni del Codice circa le prove da raccogliersi nelle cause di nullità di matrimonio, purché si possano adattare alla natura del procedimento³¹.

Naturalmente il procedimento inizia con una domanda, la quale può essere presentata soltanto dai coniugi, o da uno di essi benché l'altro sia contrario³².

³¹ Cf. c. 1702: «In instructione [...] servantur, quatenus fieri possit canones de probationibus colligendis in iudicio contentioso ordinario et in causis de matrimonii nullitate, dummodo cum horum processum indole componi queant».

³² Cf. c. 1697: «Soli coniuges, vel alteruter, quamvis altero invito, ius habent petendi gratiam dispensationis super matrimonio rato et non consummato».

Il futuro coniuge di uno dei consorti, non può essere oratore né essere considerato parte nel processo³³.

L'oratore deve stendere la supplica (*libello*) con cui chiede al Santo Padre, tramite il Vescovo diocesano, la grazia dello scioglimento *in favorem fidei* del proprio matrimonio. Nella domanda l'oratore deve indicare le modalità della celebrazione del matrimonio, di cui chiede lo scioglimento, in particolare se questo sia stato contratto *coram Ecclesia*, previa dispensa dall'impedimento di disparità di culto; poi i motivi per cui chiede la grazia, ed infine la persona con la quale intende sposarsi, precisando se essa sia battezzata o meno, se battezzata acattolica o cattolica³⁴.

Al libello dovrebbe essere allegato il certificato del matrimonio, di cui si chiede lo scioglimento, la copia dell'eventuale processetto prematrimoniale e il documento relativo alla concessione della dispensa della disparità di culto, e possibilmente anche il certificato di battesimo della parte che era stata già battezzata al tempo della celebrazione del matrimonio, di cui chiede la soluzione, sia che si tratti di battesimo cattolico che acattolico³⁵.

L'art. 12 §2 richiede chiaramente che nell'istruttoria devono essere ascoltati tutti e due i coniugi³⁶, anche se – come osserva Aznar Gil – forse sarebbe

³³ Cf. I. GORDON, «De processu» (cf. nt. 12), 533.

³⁴ Cf. I. GORDON, «De processu» (cf. nt. 12), 534; A. SILVESTRELLI, «Scioglimento del matrimonio», in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Studi Giuridici 27, Città del Vaticano 1992, 192.

³⁵ Cf. CDF, *Note*, n. 5.

³⁶ Anche questa norma è analogica a quella del processo *super rato*. Cf. c. 1702: «In instructione uterque coniux audiat[ur] [...]».

più esatto dire che si deve citare ambedue i coniugi, visto che l'art. 15 §2 prevede la possibilità dell'assenza dell'altra parte³⁷.

Il futuro coniuge, pur non essendo considerato parte del processo ma un teste, dovrebbe essere sempre formalmente interrogato, soprattutto riguardo agli eventuali oneri della parte oratrice e le cause del fallimento del matrimonio precedente³⁸.

Nel §3 viene precisato, riprendendo la disposizione codiciale del c. 1536 §2, che alle dichiarazioni delle parti non si può attribuire valore di piena prova a meno che non si aggiungano altri elementi ad avvalorarle in modo definitivo³⁹. In questo modo si riconosce forza probante alle affermazioni delle parti, assumendo nei loro confronti un atteggiamento di fiducia e non di sospetto, tuttavia esse assumono valore di prova piena solo se confermate da altri elementi, come testi sulla credibilità delle parti stesse, indizi ed amminicoli⁴⁰.

È importante sottolineare, infine, l'esplicito requisito della norma secondo cui dall'insieme delle deposizioni, documenti ed altri elementi, si deve giungere alla certezza morale sulla materia in questione. La "certezza morale", intesa come «valutazione del giudice contro la quale manca un ragionevole motivo di dubbio»⁴¹, e riaffermata dal Codice come necessaria

³⁷ Cf. F.R. AZNAR GIL, «Nuevas normas» (cf. nt. 2), 167.

³⁸ Cf. CDF, *Note*, n. 6.

³⁹ Cf. P. MONETA, «Le nuove norme» (cf. nt. 2), 1343.

⁴⁰ Cf. c. 1679: «Nisi probationes aliunde plenae habeantur, iudex, ad partium depositiones ad normam can. 1536 aestimandas, testes de ipsarum partium credibilitate, si fieri potest, adhibeat, praeter alia indicia et adminicula».

⁴¹ O. GIACCHI, «La certezza morale nella pronuncia del giudice ecclesiastico», in *Ius Populi Dei*. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor, Roma 1972, II, 611.

per la pronuncia del giudice⁴², ancor oggi dev'essere interpretata nel senso esposto dal Papa Pio XII⁴³:

Tra la certezza assoluta e la quasi-certezza o probabilità sta, come tra due estremi, quella *certezza morale*, della quale d'ordinario si tratta nelle questioni sottoposte al vostro foro ed a cui Noi qui intendiamo principalmente di riferirci. Essa, nel lato positivo, è caratterizzata da ciò che esclude ogni fondato o ragionevole dubbio e, così considerata, si distingue essenzialmente dalla menzionata quasi-certezza; dal lato poi negativo, lascia sussistere la possibilità assoluta del contrario, e con ciò si differenzia dall'assoluta certezza⁴⁴.

L'istruttore, ed in seguito anche il Vescovo diocesano, debbono raggiungere tale grado di certezza basato sui motivi oggettivi, affermando la fondatezza e congruità della domanda iniziale confrontandola con gli atti, deposizioni e testimonianze⁴⁵.

Articolo 13

Questo articolo tratta della prova documentale, e più specificamente della ricognizione dei documenti:

⁴² Cf. c. 1608.

⁴³ GIOVANNI PAOLO II, All. alla Rota Romana, 4 febbraio 1980, 6: «Pio XII dichiarò in modo autentico il concetto canonico di certezza morale nell'allocuzione rivolta al vostro tribunale il 1° ottobre 1942». AAS 72 (1980) 176.

⁴⁴ PIO XII, All. alla Rota Romana, 1 ottobre 1942, AAS 34 (1942) 339-340.

⁴⁵ Per una più ampia trattazione di questo tema vedi P. ERDÖ, «La certezza morale nella pronuncia del giudice. Problemi attuali», *Periodica* 87 (1998) 81-104; Z. GROCHOLEWSKI, «La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali», *Ius Ecclesiae* 9 (1997) 417-450.

Art. 13 – §1. I documenti presentati sia in forma originale sia in copia autentica, devono essere autenticati dal notaio.

§2. I documenti trasmessi alla Congregazione per la Dottrina della Fede devono essere integri e in esemplare autenticato dal notaio del Vescovo.

Dal tenore della norma, che si riferisce sia ai documenti originali sia alle loro copie autentiche, risulta che non è necessario che i documenti vengano autenticati personalmente dall'istruttore, ma basta che lo faccia il notaio.

Naturalmente, in concordanza con le norme del Codice, per avere forza probatoria i documenti devono essere originali oppure in copie preparate da un notaio ecclesiastico o civile che attesti la loro concordanza con l'originale⁴⁶. L'istruttore deve raccogliere sempre e unicamente documenti originali o copie autentiche di essi, intendendo l'*autenticità* del documento quanto all'autore e a ciò che egli vi ha scritto, e non quanto alla veridicità del contenuto rispetto ai fatti.

Tra questi documenti, oltre a quelli menzionati sopra nell'art. 12, vanno inclusi: i certificati di battesimo (anche dei bambini nati durante il matrimonio – se ancora minorenni) o di professione di fede, il certificato di matrimonio, la copia del decreto di divorzio civile o della sentenza di nullità civile per il matrimonio presentato per lo scioglimento, i certificati di divorzio o della sentenza di nullità civile e, per quanto riguarda eventuali sentenze di nullità canonica, anche la parte dispositiva delle sentenze ecclesiastiche (art. 19) per ogni singolo matrimonio ce-

⁴⁶ Cf. c. 1544.

lebrato o attentato sia dalla parte oratrice sia da quella interessata, e se il caso lo richiede anche il documento sulle cauzioni⁴⁷.

Tali documenti, autenticati dal notaio, vengono poi trasmessi alla Congregazione insieme con tutta la documentazione che appartiene alla causa, possibilmente senza nessuna eccezione⁴⁸.

Secondo il c. 1472 §2 si deve autenticare ogni singola pagina degli atti⁴⁹, pena la nullità, quando non sono firmati dal notaio⁵⁰. Per quanto riguarda l'applicazione di tale norma, però, già durante la vigenza delle *Norme* del '73 erano ammissibili due forme di autenticazione degli atti: sia su ogni singola pagina, sia tramite un unico decreto di autenticazione incluso alla fine del fascicolo⁵¹, in conformità con il c. 1474 §1⁵².

⁴⁷ Cf. CDF, *Note*, n. 5.

⁴⁸ CDF, *Note*, n. 9: «Gli atti inviati alla Congregazione devono contenere tutti i documenti che appartengono al processo. La dicitura che i documenti sono "conservati in Cancelleria" non è sufficiente».

⁴⁹ Can. 1472 §2: «Singula folia actorum numerentur et authenticitatis signo muniantur».

⁵⁰ Cf. c. 1437.

⁵¹ Cf. NATIONAL CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, COMMITTEE FOR CANONICAL AFFAIRS, *Commentary on Instructions and Norms for the Resolution of Marriages in Favor of the Faith: A practical Guide for Canonists*, pro ms., [s.l.] February 1979, Appendix II, notes f: «Authenticating of Acts can be done on each page by means of a *concordat* stamp, or the Acts may be authenticated by a final paragraph or page».

⁵² Can. 1474 §1: «In casu appellationis, actorum exemplar, fide facta a notario de eius authenticitate, ad tribunal superius mittatur».

Articolo 14

L'art. 14, riportando quanto era previsto nell'art. 4 delle *Norme* del '73, regola la questione dell'interrogatorio delle parti e dei testimoni:

Art. 14 – §1. L'esame delle parti e dei testimoni viene fatto dall'istruttore, citato il difensore del vincolo, al quale esame deve assistere il notaio.

§2. L'istruttore inviti le parti ed i testimoni a giurare che diranno o di aver detto la verità; ma se qualcuno si rifiuta di emetterlo, lo si senta senza che giuri.

§3. L'istruttore interroghi le parti ed i testimoni secondo un questionario preparato in precedenza personalmente o dal difensore del vincolo; se fosse conveniente, possono aggiungersi altre domande.

§4. Le risposte devono essere firmate dalla parte o dal teste⁵³, dall'istruttore stesso ed anche dal notaio.

Il §1 dichiara, in conformità con le norme sull'esame dei testimoni nel giudizio contenzioso, che l'esame delle parti e dei testi viene fatto dall'istruttore assistito dal notaio⁵⁴. Il difensore del vincolo, come menzionato sopra, non ha obbligo di partecipare nell'interrogatorio, ma per salvaguardare i suoi diritti dev'essere citato all'esame delle parti e dei testi. Per rimanere in ulteriore conformità con le norme codiciali, le parti non possono assistere all'esame dei testi o dell'altra parte, ed inoltre i testi devono essere esaminati uno ad uno separatamente⁵⁵.

⁵³ Il riferimento al "teste" non era presente nelle *Norme* del 2001, ma è stato aggiunto nell'edizione latino-inglese nel 2003. Cf. CDF, *Norms on the preparation of the process for the dissolution of the marriage bond in favour of the faith*, Official Latin text and English translation, Vatican City 2003, 20-21.

⁵⁴ Cf. c. 1561.

⁵⁵ Cf. cc. 1560 §1; 1678 §2.

Il §2, invece, ripetendo il contenuto dei cc. 1562 §2 e 1532, impone all'istruttore l'obbligo di chiedere alle parti ed ai testi il giuramento di dire o di aver detto la verità. Solo se qualcuno rifiuta di prestare giuramento, può essere ascoltato senza che abbia giurato. Secondo le *Note* della Congregazione, il verbale di ogni interrogatorio deve contenere la menzione del giuramento, prestato oppure rifiutato⁵⁶.

L'art. 14 §3 determina che l'istruttore interroghi le parti ed i testi secondo il questionario preparato da lui stesso o dal difensore del vincolo. I quesiti da proporre alle parti ed ai testi, di per sé dovrebbero essere preparati basandosi su quanto esposto nel libello. Visto però che l'uso del computer e degli appositi programmi per gestire l'insieme delle cause nel tribunale facilita l'uso dei formulari e delle domande stereotipe, la norma incoraggia l'istruttore ad aggiungere altre domande più adatte al caso. Questo diventa ancor più importante tenendo presente che l'uso dei rigidi formulari prestampati non aiuta la ricerca della verità, soprattutto quando qualche circostanza particolare affetta la comprensione e vanificazione delle prove⁵⁷.

Nel corso dell'interrogatorio bisognerebbe osservare anche quanto prescritto dalle norme comuni sull'esame dei testi: indicare i nomi ed il domicilio dei testi, verificare l'identità del teste, domandare quale rapporto egli abbia con le parti, e interrogarlo sulle fonti della sua conoscenza e quando precisamente seppe le cose che asserisce⁵⁸. La verifica del

⁵⁶ Cf. CDF, *Note*, n. 7.

⁵⁷ Cf. F. EASTON, «Favor of the Faith Cases» (cf. nt. 2), 103.

⁵⁸ Cf. cc. 1552 e 1563.

domicilio risulta importante soprattutto nel caso del futuro coniuge, per apprendere se le parti coabitano o meno. Le domande debbano essere brevi, adeguate all'intelligenza del teste, senza che includano più elementi insieme e innanzitutto che non suggeriscano la risposta, per non pilotare l'interrogatorio secondo ipotesi preconcepite⁵⁹.

La regola che impone all'istruttore di interrogare le parti ed i testi anche circa la fonte delle loro informazioni, qualora queste si riferiscono a fatti non di propria personale conoscenza, era presente nell'art. 4 §3 delle *Norme* del '73, ma oggi non viene ripetuta, supponendo, a mio avviso, l'osservanza delle norme comuni sopramenzionate⁶⁰.

Altre norme comuni sull'esame dei testi che bisognerebbe seguire sono quelle che riguardano la conoscenza previa delle domande, il modo orale di deposizione, l'immediata redazione delle risposte per iscritto, e l'eventuale l'uso del magnetofono, purché le risposte siano successivamente trascritte e firmate⁶¹.

L'ultimo paragrafo dell'art. 14 richiede che le risposte siano firmate dalla parte o dai testimoni, dall'istruttore e dal notaio⁶². Vista l'esplicita menzione e distinzione tra l'istruttore e il notaio (d'altronde non evidente nel precedente art. 4 §4) diventa chiaro che il Legislatore vuole in questo modo evitare le situazioni (per niente ipotetiche), in cui la stessa per-

⁵⁹ Cf. c. 1564.

⁶⁰ Come spiega W. Kowal: «This is no longer mentioned in the procedural norms but it seems to be perfectly reasonable that the Congregation would expect this kind of information». W. KOWAL, «The New Norms» (cf. nt. 2), 81.

⁶¹ Cf. cc. 1565-1567.

⁶² Cf. c. 1569 §2.

sona nella stessa causa funga da istruttore, notaio e perfino difensore del vincolo.

Articolo 15

Quest'articolo, l'ultimo degli articoli riguardanti le prove in generale, regola la situazione in cui l'altra parte o i testimoni non vogliono o non possono deporre davanti all'istruttore:

Art. 15 – §1. Se una delle parti o un testimone si rifiuta o non può presentarsi e dichiarare davanti all'istruttore, le loro dichiarazioni fatte davanti al notaio o in qualunque altro modo legittimo, possono essere ammesse purché consti della loro genuinità ed autenticità.

§2. L'assenza di una delle parti nel processo, dichiarata secondo il diritto, deve constare negli atti.

Se, quindi, l'altra parte o il teste per diverse ragioni (per. es. lontananza, avversità ideologiche o altre) non vuole o non può presentarsi nell'ufficio dell'istruttore, potrebbe essere interrogata da un uditore, un pubblico notaio oppure in qualsiasi altro modo legittimo.

Nelle *Note* viene spiegato che le deposizioni e le testimonianze acquisite per lettera o telefono possono essere soggette ad abusi e, quindi, hanno un valore probatorio molto incerto. Soprattutto difettano di garanzia circa l'identità della persona che risponde (ai quesiti o al telefono). Le risposte, poi, date per lettera possono essere troppo vaghe ed imprecise ed inoltre non offrono l'opportunità di chiedere dei chiarimenti o la possibilità di fare una particolare domanda. Infine rimane sempre presente il pericolo che le risposte possano essere state dettate da un'altra persona.

Le *Note* ammettono che una circostanza eccezionale potrebbe giustificare questo tipo di interrogatorio, ma in questo caso sarà necessario che sia auten-

ticato da un notaio oppure da altra persona legittimata, ed inoltre si dovrà assicurare sia la sua genuinità e autenticità, sia la serietà con la quale la testimonianza è stata raccolta⁶³.

Già prima, nell'art. 12 §2, veniva prescritto che nella causa si debbono sentire ambedue i coniugi. È importante conoscere il pensiero e la volontà non solo della parte oratrice, ma anche quelli dell'altra parte, chiamata alle volte *associata* oppure *convenuta*, a seconda se conviene con l'altro coniuge nel chiedere la dispensa oppure è contraria o indifferente alla concessione della grazia⁶⁴. Perciò nell'istruttoria si deve fare di tutto per contattare l'altra parte e raccogliere il suo pensiero e la sue intenzioni. Si dovrebbe, poi, domandarle se si oppone o no alla supplica e, quando si dichiara contraria, occorre vedere se la sua opposizione sia ragionevole e quali siano i motivi⁶⁵.

Nel caso in cui la persona che dev'essere interrogata risieda fuori della diocesi che svolge il procedimento, l'istruttore può visitarla personalmente oppure può richiedere l'aiuto del rispettivo tribunale⁶⁶.

Se, invece, l'altra parte non è reperibile oppure rifiuta di collaborare, la sua assenza dev'essere dichiarata secondo le norme del diritto ed annotata negli atti (art. 15 §2).

La formale dichiarazione secondo le norme del diritto presuppone, prima di tutto, il contatto con la parte convenuta e lo sforzo per assicurare la sua co-

⁶³ Cf. CDF, *Note*, n. 7.

⁶⁴ Cf. A. SILVESTRELLI, «Scioglimento del matrimonio» (cf. nt. 34), 191.

⁶⁵ Cf. A. MIGLIAVACCA, «Procedimenti amministrativi per lo scioglimento» (cf. nt. 17), 183.

⁶⁶ Cf. cc. 1469 §2 e 1418.

operazione nell'istruttoria. In ogni modo non è sufficiente per tale dichiarazione l'affermazione dell'oratore stesso che l'altra parte rifiuta di comparire. L'istruttore deve fare la notifica e l'invito di partecipare tramite i servizi postali o in altro modo assolutamente sicuro (sia il fatto sia il modo della notifica devono essere annotati negli atti), per avere la certezza che una forma di notifica è giunta alla parte convenuta. Soltanto allora, «se la parte convenuta rifiuta di comparire e neanche fornisce alcuna ragione per la sua assenza, l'istruttore includerà negli atti un documento in cui i fatti verranno annotati e spiegati»⁶⁷, altrimenti la Congregazione domanderà queste prove riguardanti il contatto con la parte convenuta, ritardando il corso della causa⁶⁸.

Ovviamente se la parte convenuta deciderà di cooperare nell'istruttoria dopo il decreto riguardante la sua assenza, il decreto non avrà più nessun effetto e bisognerà procedere con l'interrogatorio⁶⁹.

2.2 *L'oggetto dell'istruttoria*

Articolo 16

L'art. 16, corrispondente all'art. 6 delle *Norme* del '73, riguarda l'oggetto fondamentale dell'istruttoria, cioè l'assenza di battesimo al tempo della celebrazione del matrimonio almeno in uno dei contraenti. Riguardo a questo punto nel §1 si richiede

⁶⁷ CDF, *Note*, n. 6.

⁶⁸ Cf. W. KOWAL, «The New Norms» (cf. nt. 2), 81.

⁶⁹ Cf. F. EASTON, «Favor of the Faith Cases» (cf. nt. 2), 105.

che l'assenza dev'essere dimostrata in modo tale che sia tolto ogni fondato dubbio:

§1. L'assenza del battesimo in uno dei due coniugi deve dimostrarsi in modo tale che venga eliminato ogni prudente dubbio.

Proprio riguardo a quest'oggetto fondamentale, l'istruttore/Vescovo dovrebbe raggiungere la certezza morale, menzionata nell'art. 12, seguendo la linea tuziorista e non quella probabilista⁷⁰.

La parte che afferma di essere non battezzata sarà la prima ad essere interrogata al riguardo: conviene domandarle sui motivi di tale affermazione e sulle fonti di conoscenza, sull'eventuale prassi o educazione religiosa ricevuta nell'infanzia e circa la prassi della sua eventuale comunità religiosa a proposito del battesimo, e infine circa i motivi per i quali non si è fatta battezzare né prima né durante il matrimonio⁷¹.

In seguito vanno interrogati i testimoni:

§2. I testi devono essere ascoltati tenuto conto della loro qualità, come i genitori e i consanguinei della parte non battezzata, o quelli che lo hanno assistito durante l'infanzia e che conobbero tutto il corso della sua vita.

Il criterio di precedenza (e di credibilità) poggia sulla qualità dei testi: genitori e familiari della parte non battezzata (specialmente i fratelli o le sorelle più grandi) possano fornire le informazioni riguardanti il periodo d'infanzia e di tutta la vita del loro familiare. Spesso di particolare sostegno possono essere le

⁷⁰ Cf. A. SILVESTRELLI, «Scioglimento del matrimonio» (cf. nt. 34), 193.

⁷¹ Cf. A. SILVESTRELLI, «Scioglimento del matrimonio» (cf. nt. 34), 193.

zie ed i zii della parte non battezzata, oppure qualche vecchio amico di famiglia che conosce l'oratore sin dalla nascita.

La prova dei testi non dipende dal loro numero, ma dalla qualità, credibilità e conoscenza dei fatti da parte di essi. Visto che il numero dei testi non viene fissato dalla norma, bisognerebbe applicare la regola indicata nel c. 1573, secondo la quale la deposizione di un solo testimone non può fare piena fede, a meno che non si tratti di un testimone qualificato che deponga su atti compiuti d'ufficio⁷². Quindi normalmente la prudenza richiede di avere almeno due testi per la prova del mancato battesimo. Nella prassi, però, si può ammettere un teste unico, *qualificato* per il fatto di essere genitore della persona il quale quindi depone sugli atti compiuti quasi d'ufficio, se ha fatto battezzare o meno la sua prole⁷³. In questo caso la qualifica del teste viene corroborata sia dalla condizione della persona, sia dal fatto di testimoniare per conoscenza propria, per aver veduto, udito ed agito personalmente⁷⁴.

I testimoni vanno interrogati non soltanto circa l'assenza del battesimo, ma anche riguardo alle circostanze che rendono credibile la mancanza del battesimo:

⁷² Cf. c. 1573: «Unius testis depositio plenam fidem facere non potest, nisi agatur de teste qualificato qui deponat de rebus ex officio gestis, aut rerum et personarum adiuncta aliud suadeant».

⁷³ Cf. A.R. McCORMACK, *Normae de conficiendo processu pro solutione vinculi matrimonialis in favorem fidei*, pro ms., Romae 2002, 26.

⁷⁴ Cf. c. 1572.

§3. I testi devono essere interrogati non solo circa l'assenza del battesimo ma anche circa le circostanze ed indizi, dai quali appare come probabile che il battesimo non è stato conferito.

È, quindi, di grande interesse interrogare circa le pratiche religiose di ambedue i genitori, circa il loro battesimo, la frequentazione delle chiese durante l'infanzia della parte che afferma di non essere battezzata e l'eventuale battesimo degli altri fratelli. Nel caso in cui gli altri fratelli siano stati battezzati, è sempre molto importante chiedere la ragione per la quale l'oratore o la parte convenuta non abbiano ricevuto il battesimo da bambini⁷⁵.

In seguito, il §4, richiede che si facciano delle ricerche nei luoghi, e specialmente nelle chiese, frequentate dal non battezzato e dalla sua famiglia:

§4. Si deve procurare che siano esaminati anche i libri dei battezzati in quei posti nei quali la parte che sostiene di non essere battezzata visse durante la sua infanzia, soprattutto nelle chiese che forse frequentò o quella in cui celebrò il matrimonio.

Bisogna, quindi, nel corso dell'istruzione della causa, indagare i rispettivi registri battesimali, mandando le lettere alle chiese o luoghi dove potrebbe esistere un'annotazione di battesimo. La norma del §4 indica, a modo di esempio, le chiese nei luoghi dove il non battezzato ha vissuto da bambino, e quelle che forse frequentava da adulto o dove è stato celebrato il suo matrimonio. Inoltre, nel corso dell'interrogatorio possono emergere anche altri luoghi – le scuole di formazione cristiana, orfanotrofio, le

⁷⁵ Cf. F. EASTON, «Favor of the Faith Cases» (cf. nt. 2), 105.

chiese del battesimo dei fratelli, ecc. – i quali vanno anche verificati circa la possibilità che in essi abbia ricevuto il battesimo.

Nella pratica è più agevole fare questa indagine tramite lettere secondo appositi moduli, i quali una volta compilati dopo la ricerca nel luogo, sono rimandati all'istruttore ed in seguito allegati agli atti della causa. Siccome, però, a tali lettere spesso non c'è nessuna risposta bisogna tentare di contattare direttamente il luogo, oppure dopo circa un mese mandare di nuovo la lettera. Quando, dopo un tempo ragionevole, manca qualsiasi risposta, si deve includere negli atti il rapporto circa i tentativi messi in atto al riguardo⁷⁶.

Infine, il §5, nuovo rispetto alle *Norme* del '73, ma desunto dalla prassi ormai assodata della Congregazione, richiede che – nel caso di un matrimonio celebrato *coram Ecclesia* con la dispensa dall'impedimento di disparità di culto – siano allegati agli atti esemplari della dispensa e del processicolo prematrimoniale:

§5. Se il matrimonio è stato celebrato con dispensa dall'impedimento di disparità di culto, l'istruttore deve incorporare negli atti copie della dispensa nonché il processicolo prematrimoniale.

Siccome per la dispensa dall'impedimento di disparità di culto non è necessario provare con certezza morale l'assenza del battesimo, i documenti richiesti possono essere utili soltanto come prova indiretta.

Altre prove indirette che potrebbero corroborare quelle dirette (nel nostro caso si tratta delle dichia-

⁷⁶ Cf. F. EASTON, «Favor of the Faith Cases» (cf. nt. 2), 106.

razioni delle parti, delle deposizioni dei testi e dei registri battesimali)⁷⁷, consistono specialmente nelle presunzioni riguardanti l'amministrazione o meno del battesimo. Alle volte queste presunzioni possano costituire un unico argomento probatorio, quando le prove dirette non sono molto consistenti oppure assenti del tutto⁷⁸. A questo proposito gli Autori⁷⁹ ritengono come tuttora valide alcune presunzioni indicate nella risposta del Santo Uffizio del 1 agosto 1883⁸⁰.

Quando i genitori non hanno professato nessuna religione, oppure facevano parte di una comunità che non conosce il battesimo o battezza soltanto gli adulti il conferimento del battesimo non si presume⁸¹.

Al contrario, bisogna presumere l'amministrazione del battesimo quando i genitori della persona facevano parte di una comunità che ammette il battesi-

⁷⁷ Cf. I. GORDON, «De processu» (cf. nt. 12), 540-541.

⁷⁸ Cf. A. SILVESTRELLI, «Scioglimento del matrimonio» (cf. nt. 34), 194.

⁷⁹ Cf. I. GORDON, «De processu» (cf. nt. 12), 541-542; A. SILVESTRELLI, «Scioglimento del matrimonio» (cf. nt. 34), 194; A. MIGLIAVACCA, «Procedimenti amministrativi per lo scioglimento» (cf. nt. 17), 182; A.R. MCCORMACK, *Normae de conficiendo processu* (cf. nt. 73), 27.

⁸⁰ SCS OFFICIO, (Savannah), 1 aug. 1883, in *Codicis Iuris Canonici Fontes*, ed. P. GASPARRI, IV, Roma 1926, 414, n. 1083.

⁸¹ SCS OFFICIO, (Savannah), 1 aug. 1883 (cf. nt. 80): «1. Si pars vel partes acatholicae parentes habuerint ad sectam pertinentes quae baptismum respuit, hic non est praesumendus. 2. Idem resolvendum, si parentes habuerint pertinentes ad sectam quae infantium Baptismum non admittit, seu in qua non conferitur nisi adultis v.g. annum aetatis trigesimum iam adeptis, quemadmodum res se habet in secta baptistarum».

mo come necessario alla salvezza e lo amministra anche ai bambini⁸².

Nel caso, però, in cui non c'è nessuna presunzione circa il conferimento del battesimo, va applicata la regola che il fatto non va presunto ma provato⁸³.

Un'altra presunzione va applicata nei casi in cui consta con certezza l'amministrazione del battesimo, ma sorgono dei dubbi sulla validità di esso. In questi casi bisogna presumere a favore della validità del battesimo, pur tenendo presente che *praesumptio cedit veritati*⁸⁴.

In genere, i dubbi vanno risolti sulla base del *Direttorio ecumenico*⁸⁵, ritenendo valido il battesimo conferito nelle Chiese non cattoliche orientali e nelle Chiese protestanti d'Occidente⁸⁶.

Il problema si solleva, quando si tratta delle nuove comunità e sette cristiane, dove è difficile verificare la validità della materia e della forma del sacramento del battesimo da esse conferito. Riguardo ad alcune comunità ci sono pronunciamenti e dichiara-

⁸² SCS OFFICIO, (Savannah), 1 aug. 1883 (cf. nt. 80): «4. Si parentes habuerint pertinentes ad sectam quae eundem ut necessarium habet, vel in qua saltem ordinarie administratur, et iidem parentes in secta sua zelosi fuerint, praesumendus est Baptismus».

⁸³ SCS OFFICIO, (Savannah), 1 aug. 1883 (cf. nt. 80): «6. Casu quo nulla pro baptismo militat praesumptio, applicanda est regula: factum non praesumitur, sed probandum est».

⁸⁴ Cf. I. GORDON, «De processu» (cf. nt. 12), 542.

⁸⁵ Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio* per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo, 25 marzo 1993, AAS 85 (1993) 1039-1119.

⁸⁶ Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio* (cf. nt. 85), n. 99.

zioni ufficiali; per altre invece bisognerà deferire il caso alla Congregazione, dove potrà essere svolto uno studio e l'ulteriore esame in merito.

Dal punto di vista pratico: alle volte nei tribunali o nelle curie vengono compilati ed aggiornati gli elenchi relativi proprio alla validità del battesimo nelle comunità o gruppi presenti nella regione⁸⁷; là dove manca un apposito elenco, si possono consultare dei manuali che riportano tali elenchi⁸⁸.

Questi elenchi vengono compilati sulla base dei criteri esposti sopra, ma anche raccogliendo le singole dichiarazioni o pronunciamenti della Santa Sede al riguardo. A questo proposito conviene tener presente che esistono decisioni circa l'invalidità del battesimo nelle seguenti sette o comunità: *Die Christengemeinschaft* (Comunità cristiana) di Rudolf Steiner⁸⁹, *Swedeborgiani* (The New Church of Jerusalem)⁹⁰, Mormoni⁹¹ e Testimoni di Jehova⁹².

⁸⁷ Cf. per esempio *Doubts Regarding Validity of Baptism*, pro ms., Archdiocese of San Francisco, [s.d.], 1-4.

⁸⁸ Cf. per esempio J.M. HUELS, *The Pastoral Companion, A Canon Law Handbook for Catholic Ministry*, Chicago 1995², 340-343.

⁸⁹ Cf. CDF, Notificatio de validitate baptismatis apud «Christian Community» Rudolphi Steiner confessionem, 9 marzo 1991, AAS 83 (1991) 422.

⁹⁰ Cf. CDF, Notificatio de validitate baptismatis apud «The New Church» confessionem collati, 20 novembre 1992, AAS 85 (1993) 179.

⁹¹ Cf. CDF, Responsum ad propositum dubium de validitate baptismatis apud communitatem «The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints», 5 giugno 2001, AAS 93 (2001) 476.

⁹² Cf. SC DOCTRINA FIDEI, Rescriptum, 4 aprile 1966, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici 1917 editae*, III: Leges annis 1959-1968, Roma 1972, 4969-4971, n. 3427.

Inoltre è noto che è pure invalido il battesimo conferito dagli *Unitariani*⁹³, e nella *Chiesa liberocattolica* in Olanda (Vrij Katholieke Kerk), invece in alcune comunità, come *Quaccheri* (Quakers), *Esercito di Salvezza* (Salvation Army) o la *Chiesa di Cristo Scientista* (The Church of Christ, Scientist) il battesimo non viene amministrato⁹⁴.

Articolo 17

L'art. 17 (corrispondente all'art. 7 delle *Norme* del '73) riguarda il secondo oggetto fondamentale dell'istruttoria, cioè la non consumazione del matrimonio dopo l'eventuale battesimo della parte non battezzata. In questa fattispecie bisogna indagare circa la coabitazione delle parti dopo il conferimento del battesimo:

Art. 17 – §1. Se al tempo della richiesta della grazia dello scioglimento, il coniuge non battezzato ha ricevuto il battesimo, deve investigarsi se forse c'è stata coabitazione dopo il battesimo; circa questo devono essere interrogati anche testimoni.

§2. Le parti stesse in causa devono essere interrogate, se dopo la separazione hanno avuto tra di loro qualche relazione e di che genere, e soprattutto se hanno compiuto l'atto coniugale.

La ragione della norma sta nel fatto che con il battesimo di ambedue i coniugi il loro matrimonio diventa rato, e se le parti coabitano, va applicata la

⁹³ Cf. G. WOOLFENDEN, «The invalidity of Unitarian Baptism», *Newsletter* 65 (1985) 8-11.

⁹⁴ Cf. J.M. HUELS, *The Pastoral Companion* (cf. nt. 88), 342-343.

presunzione di consumazione⁹⁵, e di conseguenza il vincolo è considerato anche estrinsecamente indissolubile⁹⁶.

Secondo il §2 bisogna interrogare le parti circa i loro rapporti dopo la separazione, e soprattutto se hanno compiuto tra di loro un atto coniugale. La norma richiede di interrogare ambedue i coniugi, per poter togliere ogni dubbio al riguardo. I testi, invece, vanno interrogati non soltanto circa la coabitazione tra le parti dopo il battesimo, ma anche circa l'onestà, la veracità e la fiducia che meritano le parti e le loro dichiarazioni⁹⁷.

Naturalmente la prova della non consumazione è più facile quando il battesimo è stato ricevuto dopo la separazione definitiva, nella situazione, cioè, che permette di escludere qualunque presunzione della consumazione. Infatti, nella norma si indica, come materia su cui interrogare, i rapporti intercorsi dopo la separazione. La prova, invece, è più difficile ed impegnativa se la parte non battezzata ha ricevuto il

⁹⁵ Cf. c. 1061 §2: «Celebrato matrimonio, si coniuges cohabitaverint, praesumitur consummatio, donec contrarium probetur».

⁹⁶ Cf. c. 1141: «Matrimonium ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvitur».

⁹⁷ Secondo F. Easton: «With regard to the witnesses for this issue, it is perhaps only reasonable to inquire of them whether they would believe the parties if they had stated that there was no renewal of their marriage after the baptism. On this issue, the witnesses are essentially credibility witnesses. However, many times witnesses will volunteer information setting forth the circumstances which would argue against any such consummation of the marriage after baptism». F. EASTON, «Favor of the Faith Cases» (cf. nt. 2), 108.

battesimo durante la loro vita comune, oppure se la convivenza è continuata anche solo formalmente⁹⁸.

2.3 Requisiti per la liceità dello scioglimento

Articolo 18

L'art. 18 (nuovo nella maggior parte) richiedendo la verifica sia dello stato di vita delle parti che della causa del naufragio del matrimonio, rimane direttamente connesso con i provvedimenti pastorali richiesti per la liceità dello scioglimento, annunciati nell'art. 4:

Art. 18 – §1. L'istruttore raccolga informazioni circa lo stato di vita dell'altra parte, e non ometta di riferire se questa ha attentato nuove nozze dopo il divorzio.

§2. Interroghi le parti ed i testimoni sulla causa della separazione o del divorzio, in modo che appaia chi sia stato il colpevole della rottura del matrimonio o dei matrimoni.

Per appurare se si verifica l'impossibilità di restaurare il consorzio di vita coniugale, richiesta nel punto 1° dell'art. 4, l'istruttore deve raccogliere delle informazioni riguardanti lo stato di vita dell'altra parte, specialmente se dopo il divorzio ha attentato il nuovo matrimonio o meno, vive da sola oppure ha scelto la via dei consigli evangelici.

Per verificare che né l'oratore né il futuro coniuge sia causa colpevole esclusiva o prevalente della rottura della convivenza coniugale (art. 4, 2°), l'oratore ed i testi vanno interrogati circa la causa della separazione o divorzio, affinché appaia chi dei due

⁹⁸ Cf. A. SILVESTRELLI, «Scioglimento del matrimonio» (cf. nt. 34), 195.

sia colpevole della rottura del matrimonio. Va notato che la disposizione distingue tra la *causa* (alle volte *praetervolontaria*) che ha provocato la rottura, e la *colpa*, importante da accertare affinché la parte colpevole né chieda né sia premiata con la grazia dello scioglimento⁹⁹.

L'art. 18 non menziona esplicitamente il futuro coniuge, però l'obbligo d'interrogarlo a proposito della causa della separazione è palese in relazione con l'art. 4, 2°. Il più delle volte per mostrare che lui è stato del tutto estraneo alla separazione basta indicare il fatto che la parte oratrice ha conosciuto il futuro coniuge solo dopo la separazione definitiva oppure dopo il divorzio. Ma neanche tale fatto può dispensare dall'interrogarlo al riguardo. Come sottolinea la *Nota* della Congregazione: «La *terza parte* deve sempre essere formalmente interrogata. [...] circa gli eventuali oneri che la parte attrice continua a dover assolvere nei riguardi del matrimonio che si chiede di sciogliere, riguardo alle cause del fallimento dell'unione in questione e riguardo sia alla sua personale pratica religiosa sia alla pratica della parte oratrice»¹⁰⁰.

Articolo 19

L'articolo 19, rimanendo nella stessa linea di verifica dello stato delle persone e di accertare la causa di separazione e di divorzio, richiede la presentazio-

⁹⁹ Come nota F. Easton: «not infrequently the respondent will accuse the petitioner of infidelity and even with the person whom he or she now wishes to marry. This allegation will necessitate a more thorough investigation about the matter». F. EASTON, «Favor of the Faith Cases» (cf. nt. 2), 108.

¹⁰⁰ CDF, *Note*, n. 6.

ne (ed ovviamente l'inserimento negli atti) del decreto civile di divorzio oppure della sentenza di nullità:

Art. 19 – §1. Deve presentarsi copia del decreto del divorzio o della sentenza di nullità civile delle parti.

§2. Se esistono, devono presentarsi copie del decreto di divorzio o della sentenza di nullità civile e la parte dispositiva della sentenza canonica di nullità del matrimonio o dei matrimoni attentati dall'uno o dall'altro futuro coniuge.

Il §1 riguarda specificamente il divorzio civile del matrimonio presentato per lo scioglimento, ma nel §2 vengono presi in considerazione tutti i documenti del genere riguardanti ogni eventuale matrimonio attentato dalla parte oratrice e dal suo futuro coniuge. Questa norma, nuova rispetto alla regolamentazione del '73, risponde meglio alla situazione odierna, con la sua mentalità divorzista e non infrequenti casi di poligamia successiva. In tal modo consta meglio dagli atti la libertà canonica e civile riguardo a tutti i matrimoni in qualsiasi modo attentati.

Il §2 richiede esplicitamente che nel caso dell'eventuale sentenza di nullità canonica, si deve presentare anche la parte dispositiva di essa. Nella prassi si tratta sia delle sentenze di nullità emesse in un processo ordinario o documentale, sia delle dichiarazioni amministrative nei casi dei matrimoni attentati al di fuori della forma canonica, quando il processo documentale non è richiesto¹⁰¹.

A questo proposito è da tener presente che il diritto di passare a nuove nozze scaturisce, eccetto nel processo documentale¹⁰², soltanto dalla pubblicazio-

¹⁰¹ Cf. CDF, *Note*, n. 5; W. KOWAL, «The New Norms» (cf. nt. 2), 83.

¹⁰² Cf. cc. 1686-1688.

ne del decreto di conferma o della sentenza di secondo grado¹⁰³. Siccome questo diritto si ha solo con la seconda sentenza conforme¹⁰⁴, la data della sentenza indicata negli atti dovrebbe essere quella della seconda istanza, e non quella della prima.

Articolo 20

Quest'articolo, corrispondente agli articoli 11 e 12 delle *Norme* del '73, tratta la questione degli obblighi d'indole religiosa e quelli derivati dalla giustizia, in conformità con l'art. 9 delle *Norme* attuali:

Art. 20 – §1. L'istruttore riferisca se la parte oratrice ha avuto prole e come ha provveduto o intende provvedere all'educazione religiosa della medesima, secondo le leggi e le sue possibilità.

§2. L'istruttore deve interrogare anche sugli obblighi sia morali che civili verso il primo coniuge e la prole forse avuta.

Riguardo all'obbligo d'indole religiosa, l'istruttore deve verificare se l'oratore ha avuto figli dal primo matrimonio e in quale modo sta provvedendo o provvederà alla loro educazione religiosa. Questo provvedimento, da adempiere *secondo le leggi e le possibilità* dell'oratore, include tutta la sfera dei obblighi morali e spirituali dei genitori, tenuto conto anche delle disponibilità economiche¹⁰⁵.

¹⁰³ Cf. cc. 1684-1685.

¹⁰⁴ Cf. c. 1641.

¹⁰⁵ Come giustamente osserva A.R. McCormack, la parola *facultas* nel Codice ha anche il senso generico di disponibilità economica (c. 1271) o averi economici (c. 1300). Cf. A.R. MCCORMACK, *Normae de conficiendo processu* (cf. nt. 73), 31.

L'istruttore deve interrogare anche, come esplicitamente richiesto nel §2, riguardo agli obblighi derivanti dalla giustizia, specialmente quelli morali o civili, a cui l'oratore è tenuto verso il primo coniuge e la prole, se l'hanno avuta¹⁰⁶. L'osservanza di questa disposizione è particolarmente importante nel caso in cui ci sono figli minori, oppure il coniuge del precedente matrimonio non è capace di mantenere se stesso e i figli. In tali casi c'è uno strettissimo obbligo di giustizia, la cui non osservanza può provocare grave scandalo sia nella comunità dei fedeli, sia nell'ambiente sociale della parte aggravata.

D'altronde questa norma evoca la disposizione del c. 1689, secondo la quale nella sentenza bisogna ammonire le parti circa gli obblighi morali o anche civili verso l'altra parte e la prole, specialmente al riguardo del sostentamento e l'educazione, a conferma di quanto affermato nei cc. 226 §2 e 1136¹⁰⁷.

Articolo 21

L'articolo seguente, contemplando la possibilità della conversione e battesimo dell'oratore o del futuro coniuge, richiede di svolgere l'indagine circa la sincerità della conversione:

Art. 21 – §1. La parte oratrice o il suo futuro coniuge, se si è convertita ed è stata battezzata, dev'essere

¹⁰⁶ La norma riflette quella del c. 1071 §1, 3°, dove viene stabilito: «Excepto casu necessitatis, sine licentia Ordinarii loci ne quis assistat: [...] 3° matrimonio eius qui obligationibus teneatur naturalibus erga aliam partem filiosve ex praecedenti unione ortis».

¹⁰⁷ Cf. c. 1689: «In sententia partes moneantur de obligationibus moralibus vel etiam civilibus, quibus forte teneantur, altera erga alteram et erga prolem, ad sustentationem et educationem praestandam».

interrogata sul tempo e l'intenzione nel ricevere il battesimo.

§2. Anche il parroco dev'essere interrogato sulle ragioni che indussero al battesimo, e soprattutto sull'onestà delle parti.

Disposizioni simili erano già presenti negli articoli 8 e 9 delle *Norme* del '73; la norma attuale, però, prende anche in considerazione la possibilità della conversione e del battesimo del futuro coniuge. Perciò riguardo al tempo e all'intenzione di ricevere il battesimo va interrogata la parte che ha ricevuto il battesimo. L'articolo non precisa che la conversione sia alla Chiesa cattolica e che il battesimo sia necessariamente ricevuto nella Chiesa cattolica; quindi il battesimo può essere anche acattolico.

In proposito dev'essere interrogato anche il parroco, mettendo l'accento particolarmente sulla fiducia che meritano le parti e la loro integrità. Ovviamente, oltre il parroco, possono essere interrogati anche altri sacerdoti o laici che siano stati coinvolti nell'istruzione catechetica del battezzato¹⁰⁸.

Se tuttavia rimane un dubbio prudente circa la sincerità della conversione della parte, in ottemperanza all'art. 7 §3 la richiesta di scioglimento non dev'essere presentata alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

Articolo 22

Nella stessa linea dell'articolo anteriore, l'art. 22 (che non ha precedenti nelle *Norme* del '73) richiede

¹⁰⁸ Quanto alle persone che possono avere parte nell'istruzione dei catecumeni vedi *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti*, n. 44-45.

le testimonianze e i documenti riguardanti la religiosità dei futuri sposi:

Art. 22 – §1. Negli atti si riferisca espressamente sulla religiosità sia della parte oratrice sia del futuro coniuge.
§2. Devono acquisirsi agli atti i documenti del battesimo o della professione di fede o tutti e due.

A differenza, però, dell'articolo precedente, l'art. 22 §1 richiede di includere negli atti un esplicito riferimento alla religiosità di ambedue i futuri sposi, anche se l'uno e l'altro non sono cattolici. Di solito, per adempiere questo requisito, basta includere negli atti una lettera o testimonianza dal parroco che conosce le parti oppure che le sta già preparando al nuovo matrimonio.

Il §2 fa un riferimento esplicito ai documenti del battesimo o della ricezione alla piena comunione nella Chiesa cattolica, ma la Congregazione raccomanda d'includere negli atti anche i certificati di battesimo dei bambini nati durante il matrimonio che si sottopone alla grazia, se ancora minorenni¹⁰⁹.

2.4 *La conclusione dell'istruttoria*

Articolo 23

L'articolo enuncia i passi da seguire alla conclusione dell'istruttoria, menzionando esplicitamente la relazione dell'istruttore e le osservazioni del difensore del vincolo:

Art. 23 – Completata l'istruzione, l'istruttore rimetta tutti gli atti con un'adequata relazione, omessa però la

¹⁰⁹ Cf. CDF, *Note*, n. 4.

loro pubblicazione, al difensore del vincolo, al quale spetta trovare le ragioni, se esistono, contro lo scioglimento del vincolo.

Inoltre, l'articolo prescrive, in analogia alla norma del processo per la dispensa *super rato*, che non vi sia la pubblicazione degli atti¹¹⁰. Quindi le parti non possono vedere gli atti, in piena conformità con la natura ed il carattere che il Legislatore ha voluto dare a questo particolare processo amministrativo per lo scioglimento del matrimonio.

Anche in analogia al processo *super rato*¹¹¹ l'istruttore è obbligato a preparare un'appropriata relazione. Questa è ben diversa dal voto del Vescovo, e va intesa come una specie di commento di prima mano sull'andamento del processo e dev'essere aggiunta agli atti già quando essi vengono trasmessi al difensore del vincolo¹¹². Nella relazione, secondo le *Note* della Congregazione, «vanno riportate e valutate le referenze sulla qualità delle testimonianze addotte, sulle eventuali ragioni perché uno o più testi citati dalla parte oratrice non hanno deposto formalmente, oppure perché le necessarie ricerche documentali sul non battesimo della parte interessata siano state omesse»¹¹³.

Inclusa negli atti, la relazione è anche un commento cautelativo per le eventuali richieste di altre testimonianze o di altri adempimenti documentali che la Congregazione potrebbe chiedere¹¹⁴.

¹¹⁰ Cf. c. 1703 §1.

¹¹¹ Cf. c. 1704 §1.

¹¹² Cf. W. KOWAL, «The New Norms» (cf. nt. 2), 85.

¹¹³ CDF, *Note*, n. 4.

¹¹⁴ Cf. F. EASTON, «Favor of the Faith Cases» (cf. nt. 2), 112.

L'altro atto prescritto esplicitamente nell'articolo sono le osservazioni del difensore del vincolo. Come menzionato sopra, il compito specifico del difensore del vincolo consiste nello studio degli atti e nella redazione delle osservazioni in favore del vincolo; in conformità quindi con le norme codiciali «è tenuto al dovere di proporre ed esporre tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente adottati contro lo scioglimento»¹¹⁵. Anche la disposizione dell'art. 23 accenna esplicitamente alla responsabilità del difensore del vincolo di trovare, se ci sono, le ragioni contro lo scioglimento del vincolo. In quest'ottica, è difficile conciliare queste esigenze con la prassi dei difensori (sembra abbastanza diffusa) di concludere le osservazioni in due righe di testo, nelle quali si constata che nulla si oppone alla concessione della grazia.

Articolo 24

L'art. 24 riporta le disposizioni circa il penultimo atto dell'istruttoria a livello diocesano, cioè il voto del Vescovo, precisando i punti essenziali di esso:

Art. 24 – §1. Il Vescovo, ricevuti tutti gli atti, stenda un voto circa la petizione, nel quale riferisca con esattezza se le condizioni per la concessione della grazia sono state adempiute, soprattutto se sono state fatte le promesse prescritte nell'art. 5.

§2. Si dovrebbero esporre i motivi che consigliano la concessione della grazia, specificando sempre se la parte oratrice ha attentato già in qualche modo un nuovo matrimonio o se vive in concubinato.

¹¹⁵ Can. 1432.

Siccome si tratta di un documento che coinvolge l'autorità pastorale del Vescovo¹¹⁶, esprimendo la sua opinione sul caso e determinando le ragioni per le quali esso viene raccomandato, il voto conseguentemente dev'essere firmato dallo stesso Vescovo diocesano.

Nel voto, secondo l'art. 24 §1, il Vescovo deve esprimere la sua opinione riguardo alla domanda della grazia, facendo riferimento all'adempimento di tutte le condizioni per la concessione della grazia, in particolare se le cauzioni siano state prestate secondo la norma dell'art. 5, «e fare riferimento a qualsiasi dubbio positivo circa la validità del matrimonio in questione»¹¹⁷.

Inoltre, nel §2 viene stabilito che il Vescovo diocesano esponga le ragioni che rendono consigliabile la concessione della grazia, aggiungendo sempre «chiare indicazioni sull'attuale condizione delle parti coinvolte, precisando se la parte oratrice abbia già attentato una qualsiasi forma di nuovo matrimonio oppure sia certo, o anche solo probabile, che essa già coabiti con *la terza parte* (artt. 1, 4-5, 24)»¹¹⁸.

Le *Note* della Congregazione precisano poi, che: «Prima che il caso venga trasmesso a Roma, dev'essere affrontato e risolto ogni problema relativo al pericolo di un eventuale scandalo legato alla concessione della grazia, così come ogni eventuale dubbio sulla sincerità della conversione della parte oratrice o della terza parte, oppure eventuali difficoltà riguar-

¹¹⁶ Cf. A. SILVESTRELLI, «Scioglimento del matrimonio» (cf. nt. 34), 190.

¹¹⁷ CDF, *Note*, n. 3. Cf. anche artt. 10 e 24.

¹¹⁸ CDF, *Note*, n. 3.

danti il modo con cui la parte oratrice provveda agli obblighi derivanti dalla precedente unione»¹¹⁹.

Nel caso in cui viene chiesta la concessione della grazia dello scioglimento *in forma pauperum*, il Vescovo nel suo voto deve indirizzare anche questo fatto, esprimendo la sua opinione al riguardo¹²⁰.

Articolo 25

Questo articolo, parzialmente nuovo o rinnovato (cf. art. 16 delle *Norme* del '73) in conformità alla prassi della Congregazione, tratta la questione della trasmissione degli atti:

Art. 25 – §1. Il Vescovo invii alla Congregazione per la Dottrina della Fede tre esemplari di tutti gli atti, trascritti tipograficamente, insieme al suo voto e le osservazioni del difensore del vincolo, provvisti di un indice di materie ed un sommario.

§2. Deve curarsi anche che gli atti della causa, scritti nella lingua e stile del luogo, siano tradotti in una delle lingue riconosciute nell'ordinamento della Curia Romana, includendo la dichiarazione, firmata sotto giuramento, circa la loro fedele trascrizione e traduzione.

Dal punto di vista processuale gli *acta* si distinguono in *acta causae* (documenti, prove, testimonianze, difese, sentenze, ecc. – cioè gli atti che riguardano l'oggetto della causa) e in *acta processus* (citazioni, notificazioni, deleghe, pubblicazioni, intimazioni, ecc. – cioè gli atti che attengono allo svolgimento del processo)¹²¹. La norma dell'art. 25 §1,

¹¹⁹ CDF, *Note*, n. 3.

¹²⁰ Cf. W. KOWAL, «The New Norms» (cf. nt. 2), 85.

¹²¹ Cf. c. 1472 §1: «Acta iudicialia, tum quae meritum quae-
tionis respiciunt, seu acta causae, tum quae ad formam procedendi pertinent, seu acta processus, scripto redacta esse debent».

chiedendo la trasmissione di tre copie di *tutti gli atti* senza dubbio indica la necessità di spedire sia gli atti della causa sia quelli processuali. Quindi «una serie completa degli atti deve contenere, dove possibile, tutti i documenti in originale o copie autentiche e due serie complete di fotocopie in aggiunta, per un totale di “tre copie”»¹²².

Questi atti vanno inviati alla Congregazione, di solito tramite la Nunziatura, insieme al voto del Vescovo e le osservazioni del difensore del vincolo, con l'indice ed un sommario degli atti. Come spiega la *Nota* della Congregazione stessa, il *sommario* «è una visione d'insieme delle informazioni essenziali riguardanti la parte oratrice, l'altra parte e la terza parte»¹²³. L'*indice*, invece, va inteso come «la tavola dei contenuti o la lista di tutti i documenti, testimonianze e altri atti e le pagine in cui essi vengono trovati. Per questa ragione, ogni pagina degli atti deve sempre essere numerata»¹²⁴. D'altronde, dalla prassi risulta che il sommario non soltanto facilita l'esame della causa nella Congregazione, ma la sua compilazione permette all'istruttore stesso di verificare eventuali mancanze nella documentazione¹²⁵.

In sintesi, il fascicolo della causa dovrebbe contenere i seguenti documenti¹²⁶:

¹²² CDF, *Note*, n. 9.

¹²³ CDF, *Note*, n. 8. La Congregazione stessa fornisce un modello/modulo di un Sommario per l'elencazione dei vari atti della causa.

¹²⁴ CDF, *Note*, n. 8.

¹²⁵ Cf. W. KOWAL, «The New Norms» (cf. nt. 2), 87.

¹²⁶ La *Nota* della Congregazione spiega che un ordine dei documenti facilita l'esame oggettivo della causa, e propone la sistemazione indicata. Cf. CDF, *Note*, n. 8.

1. Sommario
2. Petizione
3. Commissione (mandato del Vescovo)
4. Testimonianze della parte oratrice e dell'altra parte
(la mancanza di battesimo; la non consumazione del matrimonio; impossibilità di instaurare la vita coniugale; la causa del naufragio del matrimonio; problemi di scandalo e relativi agli obblighi precedenti; la sincerità della conversione; la religiosità dei futuri sposi; eventuale dichiarazione di assenza dell'altra parte)
5. Documenti vari e ricerche sul battesimo
(atto di battesimo della parte battezzata; atti di matrimonio delle parti; processicolo prematrimoniale e la dispensa dall'impedimento di disparità di culto in matrimonio cattolico; decreto di divorzio civile; decreto di nullità o certificato di morte per altri matrimoni attentati; ricerche nelle chiese; cauzioni o garanzie, qualora necessario)
6. Testimonianze
7. Testimonianza del futuro coniuge e documenti relativi
8. Lettere riguardanti la pratica religiosa delle parti
9. Relazione dell'istruttore
10. Osservazioni del difensore del vincolo
11. Voto del Vescovo
12. Autentica degli Atti
13. Indice

Alla fine l'art. 25 §2, riproducendo il senso della *Pastor bonus*, art. 16¹²⁷, prescrive che ogni docu-

¹²⁷ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Const. Ap. *Pastor bonus*, art. 16: «Romanam Curiam fas est adire, præterquam officiali Latino sermone, cunctis etiam sermonibus hodie latius cognitis».

mento che non è redatto in una lingua comunemente usata dalla Curia Romana dev'essere accompagnato dalla traduzione. Inoltre dovrebbe essere incluso negli atti il giuramento riguardante la fedeltà della trascrizione e traduzione dei documenti.

3. L'iter procedurale presso la Congregazione

A modo di conclusione presentiamo brevemente l'iter della causa presso la Congregazione per la Dottrina della Fede.

Il caso, in primo luogo, viene esaminato nell'Ufficio Matrimoniale della Congregazione, verificando la completezza dell'istruttoria e degli atti trasmessi dalla diocesi e, se necessario, richiedendo un ulteriore completamento¹²⁸.

In seguito gli atti vengono sottoposti all'indagine del difensore del vincolo deputato della Congregazione, il quale rileva tutto ciò che si oppone alla concessione della grazia; quindi il tutto si affida allo studio dei tre Commissari, nominati *ad hoc* dal Prefetto della Congregazione.

Infine, la commissione di tre Commissari, presieduta dal Capo Ufficio della sezione Matrimoniale, discute la causa e decide a maggioranza in merito alla concessione o meno della grazia. Nel caso affermativo le raccomandazioni vengono sottoposte al Santo Padre tramite il Prefetto del dicastero. Dopo la concessione della grazia l'Ufficio Matrimoniale provvede a redigere il Rescritto, il quale viene spedi-

¹²⁸ Cf. A. SILVESTRELLI, «Scioglimento del matrimonio» (cf. nt. 34), 200.

to al Vescovo diocesano tramite il rappresentante pontificio¹²⁹.

I casi difficili sul piano giuridico o dottrinale vengono sottoposti all'esame delle istanze superiori della Congregazione (il Congresso), previo parere di esperti in materia¹³⁰. Alcuni casi particolarmente difficili dal punto di vista dottrinale, dopo l'esame da parte della Consulta della Congregazione, vengono sottoposte al giudizio degli Eminentissimi Cardinali (Feria IV).

Tra questi casi, per esempio, nel passato si rimetteva alla Feria IV la richiesta di scioglimento del matrimonio della persona che desiderava entrare in un istituto religioso¹³¹.

Attualmente, invece, nei casi delle persone che vogliono entrare in un istituto oppure accedere all'Ordine del presbiterato, non si suole concedere la grazia dello scioglimento del matrimonio, ma soltanto la dispensa dal relativo impedimento¹³².

Similmente, nel caso delle richieste dello scioglimento di matrimonio senza intenzione di contrarne uno nuovo. Nei casi del genere si raccomanda che la causa sia istruita immediatamente e mandata alla Congregazione, per evitare il rischio di perdere contatto con vari testi essenziali¹³³. Tuttavia la prassi del

¹²⁹ Cf. *L'Attività della Santa Sede nel 1997*. Pubblicazione non ufficiale, Città del Vaticano 1998, 789; A. SILVESTRELLI, «Scioglimento del matrimonio» (cf. nt. 34), 200.

¹³⁰ Cf. *L'Attività della Santa Sede nel 1997* (cf. nt. 129), 789.

¹³¹ Cf. A. SILVESTRELLI, «Scioglimento del matrimonio» (cf. nt. 34), 201.

¹³² Cf. *L'Attività della Santa Sede nel 2002* (cf. nt. 10), 691.

¹³³ Cf. A.R. MCCORMACK, *Normae de conficiendo processu* (cf. nt. 73), 33.

Dicastero è quella di raccomandare la grazia solo quando l'oratore ha scelto la parte con la quale celebrerà il futuro matrimonio¹³⁴.

JANUSZ KOWAL, S.J.

¹³⁴ Cf. *L'Attività della Santa Sede nel 2002* (cf. nt. 10), 691.

Appendice I

NORME PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO *IN FAVOREM FIDEI*¹³⁵

PARTE I

Art. 1 – Il matrimonio celebrato dalle parti, delle quali almeno una non sia battezzata, può essere sciolto dal Romano Pontefice in favore della fede, purché lo stesso matrimonio non sia stato consumato dopo il ricevimento del battesimo da ambedue i coniugi.

Art. 2 – Spetta alla Congregazione per la Dottrina della Fede esaminare i singoli casi e, se lo ritiene opportuno, presentare la supplica al Sommo Pontefice per sollecitare la grazia.

Art. 3 – Sono competenti per istruire il processo il Vescovo diocesano e coloro che sono a lui equiparati dal diritto, o il Vescovo eparchiale.

Art. 4 – Per la concessione della grazia dello scioglimento del vincolo si richiede che, nel momento della concessione:

1° non esista nessuna possibilità di ristabilire il consorzio della vita coniugale;

2° la parte oratrice non sia stata causa colpevole, esclusiva o prevalente, del naufragio della convivenza coniugale, né la parte con la quale si vuole contrarre o convalidare un nuovo matrimonio, non abbia provocato per sua colpa la separazione dei coniugi.

¹³⁵ Cf. nt. 1. L'originale latino rimane l'unico testo ufficiale. La presente traduzione italiana, a cura dell'autore, viene presentata come un sussidio pratico.

Art. 5 – §1. Se la parte cattolica vuole contrarre o convalidare un nuovo matrimonio con una persona non battezzata o battezzata non cattolica, si dichiara pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la parte non cattolica si dichiara pronta a lasciare alla parte cattolica la libertà di professare la propria religione e di battezzare ed educare cattolicamente i figli.

§2. La grazia dello scioglimento non viene concessa, se tale dichiarazione fatta in iscritto non viene firmata da ambedue le parti.

Art. 6 – Non si può istruire il processo per lo scioglimento di un matrimonio che è stato contratto o convalidato dopo aver ottenuto lo scioglimento in favore della fede del precedente matrimonio, né si può proporre all'esame della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Art. 7 – §1. La richiesta dello scioglimento del matrimonio non sacramentale contratto con dispensa dall'impedimento di disparità di culto si può presentare al Sommo Pontefice, se la parte cattolica intende contrarre nuove nozze con una persona battezzata.

§2. Nello stesso caso di un matrimonio non sacramentale, si può presentare la richiesta al Sommo Pontefice, se la parte non battezzata intenda ricevere il battesimo e contrarre nuove nozze con la persona battezzata.

§3. Il Vescovo non invii la domanda alla Congregazione per la Dottrina della Fede, se esiste un ragionevole dubbio circa la sincerità della conversione della parte oratrice o del futuro coniuge, anche se una o entrambe le parti hanno ricevuto il battesimo.

Art. 8 – Quando si tratta del matrimonio di un catecumeno, le nozze siano differite a dopo il battesimo; se questo non sia possibile per gravi cause, si abbia la certezza morale del prossimo ricevimento del battesimo.

Art. 9 – Il Vescovo consulti la Congregazione sempre che esistano speciali difficoltà sul modo con cui la parte oratrice intende compiere i suoi obblighi verso il coniuge anteriore e la prole che forse hanno avuto, oppure si tema uno scandalo dalla concessione della grazia.

Art. 10 – Se si dubita positivamente che il matrimonio, il cui scioglimento è stato chiesto, non era valido per qualche capo di nullità, sia nel processo istruito dal Vescovo che nell'esame compiuto nella Congregazione per la Dottrina della Fede, si rivolga la petizione al Romano Pontefice, facendo menzione di questo dubbio.

PARTE II

Art. 11 – §1. Il Vescovo può istruire il processo o personalmente o tramite un istruttore scelto o tra i giudici del tribunale o tra persone approvate da lui stesso per questa funzione, essendo presente il notaio ed intervenendo il difensore del vincolo.

§2. Questa commissione si deve fare per iscritto e della stessa deve constare negli atti.

Art. 12 – §1. Le affermazioni devono essere provate secondo le norme del diritto, sia con documenti, sia con dichiarazioni di testimoni degni di fede.

§2. Nell'istruzione devono essere ascoltati entrambi i coniugi.

§3. Alle dichiarazioni delle parti non si può attribuire forza di completa prova, se non si aggiungono altri elementi che li corroborino e con i quali possa formarsi la certezza morale.

Art. 13 – §1. I documenti presentati sia in forma originale sia in copia autentica, devono essere autenticati dal notaio.

§2. I documenti trasmessi alla Congregazione per la Dottrina della Fede devono essere integri e in esemplare autenticato dal notaio del Vescovo.

Art. 14 – §1. L'esame delle parti e dei testimoni viene fatto dall'istruttore, citato il difensore del vincolo, al quale esame deve assistere il notaio.

§2. L'istruttore inviti le parti ed i testimoni a giurare che diranno o di aver detto la verità; ma se qualcuno si rifiuta di emmetterlo, lo si senta senza che giuri.

§3. L'istruttore interroghi le parti ed i testimoni secondo un questionario preparato in precedenza personalmente o dal di-

ensore del vincolo; se fosse conveniente, possono aggiungersi altre domande.

§4. Le risposte devono essere firmate dalla parte o dal teste, dall'istruttore stesso ed anche dal notaio.

Art. 15 – §1. Se una delle parti o un testimone si rifiuta o non può presentarsi e dichiarare davanti all'istruttore, le loro dichiarazioni fatte davanti al notaio o in qualunque altro modo legittimo, possono essere ammesse purché consti della loro genuinità ed autenticità.

§2. L'assenza di una delle parti nel processo, dichiarata secondo il diritto, deve constare negli atti.

Art. 16 – §1. L'assenza del battesimo in uno dei due coniugi deve dimostrarsi in modo tale che venga eliminato ogni prudente dubbio.

§2. I testi devono essere ascoltati tenuto conto della loro qualità, come i genitori e i consanguinei della parte non battezzata, o quelli che lo hanno assistito durante l'infanzia e che conobbero tutto il corso della sua vita.

§3. I testi devono essere interrogati non solo circa l'assenza del battesimo ma anche circa le circostanze ed indizi, dai quali appare come probabile che il battesimo non è stato conferito.

§4. Si deve procurare che siano esaminati anche i libri dei battezzati in quei posti nei quali la parte che sostiene di non essere battezzata visse durante la sua infanzia, soprattutto nelle chiese che forse frequentò o quella in cui celebrò il matrimonio.

§5. Se il matrimonio è stato celebrato con dispensa dall'impedimento di disparità di culto, l'istruttore deve incorporare negli atti copie della dispensa nonché il processicolo prematrimoniale.

Art. 17 – §1. Se al tempo della richiesta della grazia dello scioglimento, il coniuge non battezzato ha ricevuto il battesimo, deve investigarsi se forse c'è stata coabitazione dopo il battesimo; circa questo devono essere interrogati anche testimoni.

§2. Le parti stesse in causa devono essere interrogate, se dopo la separazione hanno avuto tra di loro qualche relazione e di che genere, e soprattutto se hanno compiuto l'atto coniugale.

Art. 18 – §1. L'istruttore raccolga informazioni circa lo stato di vita dell'altra parte, e non ometta di riferire se questa ha attentato nuove nozze dopo il divorzio.

§2. Interroghi le parti ed i testimoni sulla causa della separazione o del divorzio, in modo che appaia chi sia stato il colpevole della rottura del matrimonio o dei matrimoni.

Art. 19 – §1. Deve presentarsi copia del decreto del divorzio o della sentenza di nullità civile delle parti.

§2. Se esistono, devono presentarsi copie del decreto di divorzio o della sentenza di nullità civile e la parte dispositiva della sentenza canonica di nullità del matrimonio o dei matrimoni attentati dall'uno o dall'altro futuro coniuge.

Art. 20 – §1. L'istruttore riferisca se la parte oratrice ha avuto prole e come ha provveduto o intende provvedere all'educazione religiosa della medesima, secondo le leggi e le sue possibilità.

§2. L'istruttore deve interrogare anche sugli obblighi sia morali che civili verso il primo coniuge e la prole forse avuta.

Art. 21 – §1. La parte oratrice o il suo futuro coniuge, se si è convertita ed è stata battezzata, dev'essere interrogata sul tempo e l'intenzione nel ricevere il battesimo.

§2. Anche il parroco deve essere interrogato sulle ragioni che indussero al battesimo, e soprattutto sull'onestà delle parti.

Art. 22 – §1. Negli atti si riferisca espressamente sulla religiosità sia della parte oratrice sia del futuro coniuge.

§2. Devono acquisirsi agli atti i documenti del battesimo o della professione di fede o tutti e due.

Art. 23 – Completata l'istruzione, l'istruttore rimetta tutti gli atti con un'adeguata relazione, omessa però la loro pubblicazione, al difensore del vincolo, al quale spetta trovare le ragioni, se esistono, contro lo scioglimento del vincolo.

Art. 24 – §1. Il Vescovo, ricevuti tutti gli atti, stenda un voto circa la petizione, nel quale riferisca con esattezza se le condizioni per la concessione della grazia sono state adempiute, soprattutto se sono state fatte le promesse prescritte nell'articolo 5.

§2. Si dovrebbero esporre i motivi che consigliano la concessione della grazia, specificando sempre se la parte oratrice ha attentato già in qualche modo un nuovo matrimonio o se vive in concubinato.

Art. 25 – §1. Il Vescovo invii alla Congregazione per la Dottrina della Fede tre esemplari di tutti gli atti, trascritti tipograficamente, insieme al suo voto e le osservazioni del difensore del vincolo, provvisti di un indice di materie ed un sommario.

§2. Deve curarsi anche che gli atti della causa, scritti nella lingua e stile del luogo, siano tradotti in una delle lingue riconosciute nell'ordinamento della Curia Romana, includendo la dichiarazione, firmata sotto giuramento, circa la loro fedele trascrizione e traduzione.

Appendice II

Note riguardanti gli aspetti documentali e procedurali delle cause in favore della fede¹³⁶

1) Il Vescovo diocesano

Le persone competenti ad istruire le cause in favore della fede sono «il Vescovo diocesano e coloro a lui equiparati dalla legge, oppure il Vescovo eparchiale» (art. 3); il termine *Episcopus* usato nelle Norme deve sempre essere inteso secondo il dettato dell'articolo 3.

Secondo le Norme, la materia che viene attribuita nominatamente al Vescovo s'intende competere solamente a lui e agli altri a lui stesso equiparati, esclusi il Vicario generale ed episcopale, «se non per speciale mandato» (cf. c. 134 §3). Quindi, se per le cause in questione il Vescovo diocesano conferisce uno speciale mandato al Vicario generale oppure ad un Vicario episcopale, negli atti deve sempre essere acclusa una copia del medesimo mandato, a firma del Vescovo diocesano, datata e sottoscritta dal notaio di curia in conformità al c. 474.

2) Inizio del Processo

La nomina dell'istruttore, del difensore del vincolo e del notaio deve essere certificata per iscritto, firmata dal Vescovo

¹³⁶ Cf. nt. 10. È importante tener presente che le *Note* e gli altri sussidi pratici nelle varie lingue, preparati da parte dell'Ufficio Matrimoniale della CDF, sono da considerarsi strumenti destinati unicamente alle Curie Diocesane quali eventuali aiuti per i processi *in favorem fidei*.

diocesano, datata e autenticata. La commissione può essere istituita sia in modo permanente, sia caso per caso. Tuttavia, poiché la data della costituzione della commissione determina anche la data d'inizio dell'istruttoria diocesana, la commissione deve essere costituita e determinata *prima* di ricevere le testimonianze e di avviare le ricerche.

3) Il Voto

Il voto del Vescovo deve essere necessariamente firmato dal medesimo Vescovo diocesano. È un documento che coinvolge la sua autorità pastorale, esprime la sua opinione sul caso e determina le ragioni per le quali esso viene raccomandato. Per questo, il documento deve precisare in che modo siano state accertate e garantite le condizioni che spingono alla richiesta della grazia, e fare riferimento a qualsiasi dubbio positivo circa la validità del matrimonio in questione (cf. artt. 10, 24). Il Vescovo è tenuto a fornire sempre chiare indicazioni sull'attuale condizione delle parti coinvolte, precisando se la parte oratrice abbia già attentato una qualsiasi forma di nuovo matrimonio oppure sia certo, o anche solo probabile, che essa già coabiti con la terza parte (artt. 1, 4-5, 24). Prima che il caso venga trasmesso a Roma, deve essere affrontato e risolto ogni problema relativo al pericolo di un eventuale scandalo legato alla concessione della grazia, così come ogni eventuale dubbio sulla sincerità della conversione della parte oratrice o della terza parte, oppure eventuali difficoltà riguardanti il modo con cui la parte oratrice provveda agli obblighi derivanti dalla precedente unione (cf. artt. 7 §3, 9, 20).

4) Relazione dell'Istruttore

La relazione dell'istruttore, che deve aggiungersi agli atti istruttori quando essi sono trasmessi al difensore del vincolo, è cosa distinta dal voto del Vescovo (art. 23). Nella relazione dell'istruttore vanno riportate e valutate le referenze sulla qualità delle testimonianze addotte, sulle eventuali ragioni perché uno o più testi citati dalla parte oratrice non hanno deposto formalmente, oppure perché le necessarie ricerche documentali sul non battesimo della parte interessata siano state omesse. In bre-

ve, la relazione dell'istruttore deve qualificarsi come un commento di prima mano sull'andamento del processo. In questo modo, la relazione assumerà anche un preventivo parametro valutativo per le eventuali richieste di testimonianze aggiuntive o di altri adempimenti documentali che la Congregazione potrebbe riservarsi o meno di chiedere.

5) Certificati e decreti

Quando è possibile, i certificati di battesimo o di professione di fede oppure entrambi devono essere inclusi nel processo, con particolare riguardo alla parte oratrice e/o alla parte interessata (art. 22 §2). Anche i certificati di battesimo dei bambini nati durante il matrimonio che si sottopone alla grazia, se ancora minorenni, devono essere acclusi agli atti. Vanno inoltre necessariamente raccolti e inseriti nel fascicolo la copia del processetto prematrimoniale e della dispensa D.C. (in caso di matrimonio cattolico), il certificato di matrimonio, la copia del decreto di divorzio civile o della sentenza di nullità civile per il matrimonio presentato per lo scioglimento.

Nel fascicolo, per ogni e singolo matrimonio celebrato o attentato sia dalla parte oratrice sia da quella interessata, vanno acclusi i certificati di divorzio o le sentenze di nullità civile e, per quanto riguarda eventuali sentenze di nullità canonica, anche la parte dispositiva delle sentenze ecclesiastiche (art. 19). Per i matrimoni attentati al di fuori della forma canonica, anche se il processo documentale non è richiesto, deve essere sempre inclusa negli atti una dichiarazione amministrativa data dalla competente autorità per qualsiasi unione del genere.

Elemento essenziale per la celebrazione di un matrimonio tra una parte cattolica e una parte non cattolica, sono le *cauzioni* con le quali entrambe le parti garantiscono il rispetto della pratica religiosa del coniuge cattolico e la formazione della prole secondo le leggi della Chiesa (art. 5); senza le quali la grazia dello scioglimento in favore della fede non sarà concessa. Anche nei casi in cui l'età avanzata dei nubendi suggerisca la non necessità della promessa circa la prole, la parte cattolica deve comunque promettere di mantenere e praticare la fede mentre la parte non cattolica deve esplicitamente impegnarsi di permettere allo sposo/a di praticare la religione Cattolica.

6) Testimoni

Entrambi gli sposi devono essere ascoltati durante l'istruttoria. Se la parte convenuta, legittimamente citata, rifiuta di collaborare, la sua assenza deve essere dichiarata *ad normam iuris* (artt. 12, 15 §2). S'intende che l'istruttore contatti la parte convenuta in modo idoneo ad assicurare la sua cooperazione all'istruttoria, invitandola altresì a rendere la sua testimonianza. Se la parte convenuta rifiuta di comparire e neanche fornisce alcuna ragione per la sua assenza, l'istruttore includerà negli atti un documento in cui i fatti verranno annotati e spiegati. Prima di fare ciò, comunque, l'istruttore deve essere certo che una forma di notifica ha raggiunto l'altra parte (cf. c. 1592).

La *terza parte* deve sempre essere formalmente interrogata. Sebbene essa, in via di principio, non sia qualificata per testimoniare sullo stato battesimale delle parti al momento del matrimonio, la terza parte deve essere utilmente interrogata circa gli eventuali oneri che la parte attrice continua a dover assolvere nei riguardi del matrimonio che si chiede di sciogliere, riguardo alle cause del fallimento dell'unione in questione e riguardo sia alla sua personale pratica religiosa sia alla pratica della parte oratrice.

7) Dichiarazioni scritte e colloqui telefonici

Le Norme prescrivono che la materia in oggetto deve essere provata in conformità alle norme del diritto (art. 12 §1), così che il verbale di ogni interrogatorio deve contenere la menzione del giuramento, prestato oppure rifiutato, e deve essere firmato dal testimone, dall'istruttore e dal notaio (cf. artt. 14, 15).

Nel caso in cui un testimone, a causa della lontananza o per altre ragioni non può oppure non vuole presentarsi nell'ufficio dell'istruttore, può essere ascoltato altrove da un notaio oppure in qualsiasi altro modo legittimo (art. 15; cf. c. 1528).

Le deposizioni e le testimonianze per lettera o telefono sono soggetti ad abusi ed hanno un valore probatorio molto incerto. In primo luogo, difettano di garanzia circa l'identità della persona che risponde ai quesiti o della persona che risponde al telefono. Le risposte date per lettera sono spesso vaghe ed imprecise. Queste non offrono l'opportunità di chiedere dei chiarimenti o la possibilità di fare una particolare domanda ed è

sempre presente il pericolo che possono essere state dettate da un'altra persona. Se una circostanza eccezionale porta a giustificare questo tipo di interrogatorio, esso deve comunque essere certificato da un notaio oppure da altra persona legittimata in ogni caso ad assicurare sia la sua genuinità e autenticità, sia la serietà con la quale la testimonianza è stata raccolta.

8) Il Sommario e l'Indice

Come complemento alle osservazioni del difensore del vincolo, alla causa devono essere aggiunti un indice e un sommario. Il sommario è una visione d'insieme delle informazioni essenziali riguardanti la parte oratrice, l'altra parte e la terza parte. L'indice è la tavola dei contenuti o la lista di tutti i documenti, testimonianze e altri atti e le pagine in cui essi vengono trovati. Per questa ragione, ogni pagina degli atti deve sempre essere numerata.

Anche se non prescritto dalle Norme, l'ordine seguente degli atti è destinato a facilitare un esame oggettivo della causa: 1. Sommario, 2. Petizione, 3. Commissione, 4. Testimonianze della parte oratrice e dell'altra parte, 5. Documenti vari e ricerche sul battesimo, 6. Testimonianze, 7. Testimoniaza della terza parte e documenti relativi, 8. Lettere riguardanti la pratica religiosa delle parti, 9. Relazione dell'Istruttore, 10. Osservazioni del Difensore del Vincolo, 11. Voto del Vescovo, 12. Autentica degli Atti, 13. Indice.

9) Le tre copie degli atti

Le Norme si riferiscono sia ai documenti originali sia alle loro copie autentiche (art. 3 §1). Per avere forza probatoria i documenti devono essere originali oppure in copie preparate da un notaio ecclesiastico o civile che attesti la loro concordanza con l'originale (cf. c. 1544). L'istruttore deve porre estrema cura nel raccogliere sempre unicamente documenti originali o le loro copie autentiche.

Gli atti inviati alla Congregazione devono contenere tutti i documenti che appartengono al processo. La dicitura che i documenti sono «conservati in Cancelleria» non è sufficiente. Ogni documento che non è redatto nella lingua comunemente

usata dalla Curia Romana deve essere accompagnato dalla traduzione (art. 25 §1; cf. Ap. Cost. *Pastor Bonus*, art. 16).

Dove le Norme indicano che il Vescovo deve trasmettere *tria exemplaria actorum omnium* alla Congregazione (art. 25), deve essere inteso che una serie completa degli atti deve contenere, dove possibile, tutti i documenti in originale o copie autentiche e due serie complete di fotocopie in aggiunta, per un totale di «tre copie». Il notaio, comunque, deve autenticare ogni serie completa di atti (art. 13 §2).